

L'ECONOMISTA

GAZZETTA SETTIMANALE

SCIENZA ECONOMICA, FINANZA, COMMERCIO, BANCHI, FERROVIE, INTERESSI PRIVATI

Anno XXXVI — Vol. XL

Firenze, 28 Novembre 1909

N. 1856

SOMMARIO: I progetti finanziari del Ministero — J. DE JOHANNIS, Liberismo e protezionismo — FILIPPO VIRGILI, Il Monte dei Paschi di Siena — La cassa di risparmio di Bologna — G. TERNI, Sacrifici non compensati — **RIVISTA ECONOMICA E FINANZIARIA:** *I bilanci dei comuni italiani - L'industria del carbon fossile in Inghilterra - I provvedimenti per la Somalia italiana e per la Eritrea - La produzione metallurgica mondiale* **RASSEGNA DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE:** — *Il commercio del Giappone* — Il testo dei progetti del Governo sulla riforma tributaria — L'industria siderurgica italiana nel 1908 — Per le scuole italiane all'estero — Cronaca delle camere di commercio — Mercato Monetario e Rivista delle Borse — Società commerciali ed industriali — Notizie commerciali.

I progetti finanziari del Ministero

I.

Pare che un po' di calma vada stabilendosi nella pubblica opinione e che la gente, od almeno una parte della gente, lasciando le varieopinte considerazioni politiche, sia disposta ad esaminare obbiettivamente i progetti finanziari presentati dal Ministero. La qual cosa è tanto più confortante in quanto, in quelle prime tumultuarie impressioni, era difficile afferrare, all'infuori del campo politico favorevole o contrario al Ministero, quali fossero le ragioni tecniche per le quali si sostenevano o si condannavano le nuove risposte.

Abbiamo già avuto occasione di esprimere nelle linee generali la nostra opinione e non abbiamo ragioni per mutarla; a noi pare che — all'infuori della opportunità politica più o meno indovinata, il che si vedrà in seguito — il momento per presentare, sia pure un principio di riforma tributaria, col desiderio di riuscire a farla approvare, non sia stato ben scelto. La Camera, già agitata per il complesso e torbido problema delle Convenzioni per i servizi marittimi, non ci pareva nè ci pare nelle migliori condizioni per accogliere ed esaminare serenamente un progetto complesso che sposta tanti interessi. Avverrà che il primo tentativo di riforma tributaria sarà respinto od approvato in dipendenza della approvazione o rejezione di un altro disegno di legge affatto diverso, quello delle Convenzioni marittime.

Comunque, il Ministero ha creduto di far così, e non è il caso ora di insistere a discutere se abbia nell'interesse suo e della proposta riforma fatto bene o male.

Consideriamo i progetti che ci stanno dinanzi nelle loro intrinseche qualità buone o cattive e cerchiamo di renderci ragione dei loro

effetti. E prima di tutto parliamo del disegno di legge diretto a procurare uno sgravio notevole sul prezzo dello zucchero.

La sostanza del progetto di legge significa che il prezzo dello zucchero, che è ora di L. 1.50 il chilogramma verrebbe ad essere ridotto a circa L. 0.86 il chilogramma; la quale riduzione lascia credere che vi potrà essere un aumento di consumo, non certo proporzionale alla diminuzione del prezzo, ma certo possibile; questo primo punto non può dar luogo a critiche, e tutti debbono essere sodisfatti, tanto che il prezzo dello zucchero scenda a più piccola cifra, quanto che questa riduzione produca uno sviluppo del consumo.

Ma in pari tempo la protezione che era accordata alla fabbricazione dello zucchero indigeno e che era calcolata in lire 29 circa, cioè la differenza tra la tassa di fabbricazione, di poco più di 70 lire ed il dazio doganale di 99, viene col nuovo progetto ridotta a L. 20 per due anni e poi a L. 18 e finalmente nel 1915 a L. 15.

I fabbricanti di zucchero indigeno protestano che tale riduzione della protezione non è sostenibile e che saranno costretti a chiudere le fabbriche; in una recente adunanza tenuta a Roma dagli industriali stessi, si è già deliberato di disdire i contratti agricoli per la coltivazione delle bietole, contratti la cui continuazione era già subordinata al mantenimento del regime fiscale ora in vigore.

Nel numero passato dell'*Economista* abbiamo pubblicato un articolo del sig. Debarbieri, in cui, con molta lucidità e competenza, è indicata quale sia la situazione finanziaria della industria saccarifera italiana in paragone anche a quella estera e specialmente austriaca.

Non abbiamo quindi bisogno di ripetere qui la tesi che abbiamo ripetutamente sostenuta, che cioè siamo contrari alla protezione doganale di qualunque specie essa sia, ma nello stesso tempo

riteniamo che una volta applicata la protezione e per mezzo di questa fatto sorgere o sviluppare una industria, che domanda impiego di capitale e di operai, è dovere del Governo di procedere in modo da non scompagnare la economia della industria stessa con non ponderati mutamenti del regime fiscale per il quale essa è nata e si è sviluppata.

E siccome non è serio credere che un Governo, sia esso quello dell'on. Giolitti o di altro uomo politico, possa avere il desiderio di rovinare una industria promettente, conviene dedurre da questa premessa che gli industriali italiani potranno dimostrare la necessità economica-finanziaria, di modificare i termini del progetto di legge e, senza dubbio il Governo si conformerà alle risultanze della loro dimostrazione. Già di questa disposizione del Governo dà notizia un articolo della *Tribuna*; a noi pare che il Ministro delle Finanze, se è disposto, come ci si afferma, a mantenere a L. 23 od anche 24 la protezione ed a ridurla poi biennio per biennio di una lira ad una lira e mezza, poteva trattarne o discuterne prima cogli industriali, che certamente avrebbero accettato qualche sacrificio compatibile colle esigenze della loro industria. Comunque è certo che in questo come in altri casi consimili la via è sempre aperta ad un accomodamento durante le lunghe odissee che deve attraversare il progetto di legge.

Gli industriali debbono tener conto che è avvenuto per loro quello che è accaduto per la Società delle Acciaierie di Terni; anche per quella Società i troppo vistosi dividendi e l'alto prezzo delle azioni richiamarono l'attenzione del pubblico e del Parlamento e determinarono, prima le ripetute interpellanze dell'on. Santini, e poi tutto il chiasso del processo Ferri-Bettolo e la conseguente inchiesta sulla marina da guerra. Si diceva che non potevano gli atti dello Stato (acquisti di corazze e di altri prodotti siderurgici) impinguare gli azionisti di una Società privata.

Lo stesso è avvenuto per gli zuccheri.

L'Eridania ed i suoi strepitosi successi finanziari, i larghi utili che permisero la restituzione di una parte del capitale azionario, e l'aumento successivo del capitale versato, e alto prezzo a cui arrivarono le azioni, richiamarono egualmente l'attenzione del pubblico e fu ripetutamente e vivacemente osservato che tali successi finanziari erano dovuti alla protezione che lo Stato accordava ai fabbricatori di zucchero. Queste considerazioni, unite all'alto prezzo di quel prodotto, il triplo del prezzo che si ha in Francia, Svizzera ed Austria, fecero ritenere necessaria la diminuzione della protezione.

Invano fu dimostrato che l'Eridania ritraeva da altre cause la sua prosperità finanziaria e che le altre fabbriche conseguivano utili al disotto del normale; queste giuste e ragionate difese non fecero breccia nel paese, e, come molti credono ancora nelle streghe o più modernamente nello spiritismo, e molti, più che non si creda, consultano per i loro interessi la Sonnambula D'amico, così molti anche tra i deputati, anche tra i membri del Governo, credettero a questa generalizzazione e confusero in un solo concetto l'Eridania e la industria italiana dello zucchero.

A noi stessi un giorno a Roma è accaduto di sentirci dire da un amico, pure intelligente ed equo nei suoi giudizi, passando per via Ludovisi davanti al Palazzo dell'on. Maraini; — e tu non vuoi diminuire la produzione di cui godono i produttori di zucchero?

Invano cercai di mettere l'amico su una più retta maniera di giudicare, esponendogli fatti e cifre; egli mi concluse: — Hai ragione ma tuttavia non mi persuade che la protezione non sia eccessiva.

Abbiamo voluto entrare in questa specie di analisi psicologica del momento presente, per esprimere la nostra opinione diffusamente contraria ad un atteggiamento quasi di ribellione da parte degli industriali, sia colle minacce di serrate, sia col rifiuto di discutere.

Non devono essi dimenticare che il Governo ha in mano un arma potentissima che è quella del dazio; e che appena vedesse per causa della attitudine degli industriali mancare il prodotto al consumo, aprirebbe inesorabilmente i confini ed, a torto ed a ragione, la corrente della opinione pubblica, lo seguirebbe applaudendolo, almeno in sul principio.

Riceviamo da Roma oggi la notizia che già qualche indiretta trattativa in proposito è stata iniziata; e noi esortiamo l'una e l'altra parte a mantenersi nelle disposizioni più conciliative.

Il paese non ha bisogno di scosse in un momento nel quale la sua situazione finanziaria ed economica non è così solida come negli anni passati.

Cominciare da una riduzione della protezione più limitata e ridurla ulteriormente con una graduazione più lenta non può esser cosa difficile da convenirsi e questo auguriamo vivamente.

LIBERISMO E PROTEZIONISMO

Le brevi note che abbiamo pubblicate nell'*Economista*, del 20 settembre u. s. offrono occasione all'on. Colajanni di chiamarci in causa e sorprenderci in peccato di reticenza, perchè avendo rilevato il progresso del nostro commercio internazionale, abbiamo semplicemente giudicato che tale miglioramento abbia basi solide e fondamentali e non possa essere un fenomeno transitorio. E il prof. Colajanni aggiunge « altre considerazioni non fa la rivista fiorentina e sarebbe crudeltà pretendere ».

Invece l'egregio Collega nella sua eccellente *Rivista popolare* del 31 ottobre u. s. dedica un lungo ed interessante articolo all'esame del commercio italiano nel 1908 e come noi trova ragione di felicitarsene, ma nello stesso tempo intarsia le sue considerazioni ed il suo compiacimento di ironiche ed anche non ironiche espressioni verso i liberisti, che non capiscono niente, che sono ciechi, ed a cui è persino inutile fare l'operazione della cateratta.

Infatti nel suo interessante articolo l'on. Colajanni vuol dimostrare che il progresso commerciale manifestatosi in Italia è dovuto alle tariffe protezioniste del 1887-88, e che ebbe principio dal 1892 perchè il periodo precedente 1888-92 è

quasi la continuazione del nefasto sistema liberista che prima viveva.

Abbiamo la fortuna di poter oggi parlare in nome dell'intero partito liberista, perchè crediamo di essere rimasti quasi soli a rappresentarlo, almeno tra i militanti, e dobbiamo rispondere all'on. Colajanni che egli si inganna a partito se crede che i liberisti non prevedessero uno sviluppo industriale abbastanza notevole in grazia dei dazi quasi proibitivi che sono stati stabiliti colle tariffe 1887-88.

E l'on. Colajanni è troppo dotto (lo affermiamo, si intende, senza l'ombra di ironia) per non sapere che gli scrittori della scuola liberale hanno affermato che i dazi protezionisti producono lo sviluppo industriale nel paese che li adotta; e veramente non poteva loro sfuggire che escludendo o rincarando il prodotto estero si rendeva facile la produzione nazionale; soltanto hanno aggiunto quello che l'on. Colajanni sembra aver dimenticato, che cioè tale beneficio costa troppo caro e per due ragioni: la prima perchè la nazione paga i prodotti nazionali protetti un prezzo del 20 del 30 ed anche del 50 per cento più cari di quello che non pagherebbe i prodotti similari esteri, — la seconda che nessuno può pretendere di fare del protezionismo da solo, ma naturalmente determina anche quello degli altri e quindi difficoltà la propria esportazione.

Lo stesso prof. Colajanni confessa che al miglioramento del commercio internazionale «abbiano molto contribuito cento e mille fattori invisibili e imponderabili» e ne specifica alcuni, per cui siamo autorizzati a domandare all'on. Colajanni: se in cambio di una soppressione o radicale riduzione di dazi sui manufatti esteri avessimo ottenuta la soppressione o la radicale riduzione dei dazi esteri per i nostri prodotti agricoli, saprebbe dirci l'on. professore quale sarebbe stato lo sviluppo della agricoltura italiana e la conseguente ricchezza del paese? I consumatori di prodotti manufatti avrebbero risparmiati i molti milioni di maggior prezzo a cui pagano i prodotti nazionali e la agricoltura, colla grande e larga esportazione, avrebbe potuto impiegare molte più braccia di quelle che non possa far ora.

Ma tutte queste sono considerazioni ormai vecchie che è inutile ripeterle ancora; oggi vige la dottrina *che tanto più ricco diventa un paese quanto più alto è il prezzo delle cose che consuma*; e l'on. Colajanni è il difensore di questa dottrina. — Noi confessiamo di non comprenderne il senso, ma amiamo meglio essere affetti da questa intellettuale cecità, per cui non vale nemmeno l'operazione della cateratta, che non sia avere una mente che trova logica quella dottrina.

A. J. DE JOHANNIS.

IL MONTE DEI PASCHI DI SIENA

E' uscito in questi giorni il Rendiconto del 1908 di questo importante e benemerito Istituto e la relazione che l'accompagna è firmata dal nuovo Provveditore, di recente nominato, avvocato Mario Ciani. Si può dire, quindi, che egli

rende conto dell'opera compiuta da altri, ma vedremo subito che, per una parte, i risultati sono dovuti anche a lui, e la Relazione segna nettamente il suo programma finanziario per l'avvenire; ed è per questo che merita di essere particolarmente segnalata agli studiosi.

Col 1° ottobre 1908 veniva collocato a riposo dal Consiglio Comunale di Siena il comm. Antonio Cicogna, che, per quasi un ventennio, era stato a capo del Monte dei Paschi. Questo Istituto aveva, al 31 dicembre 1890, un patrimonio di poco superiore ai 7 milioni di lire, e al 31 dicembre 1908 tale patrimonio era salito a 12 milioni e 710 mila lire: progresso veramente apprezzabile, che dimostra con quanta prudente cautela e con quale oculatezza sia stato amministrato; nè c'era ragionevolmente da aspettarsi molto di più, data la natura delle operazioni da esso compiute.

Si aggiunga che la consistenza dei depositi — indice anche più significante della floridezza di un Istituto di Credito — è salita dai 55 milioni e mezzo del 1890 agli 81 e mezzo del 1908. Gli utili netti del 1908, se si confrontano con quelli di diciotto anni innanzi, non sono, a dire il vero, in proporzione delle cifre ora ricordate, in quanto si veggono saliti da 600 mila a poco più di 700 mila lire con un aumento di appena 100 mila lire, che non è in relazione ai 5 milioni e mezzo d'aumento di patrimonio e ai 26 milioni d'aumento nei depositi; ma occorre avvertire subito, per amore della verità e per l'opportunità dei confronti, che il 1908 è stato un anno finanziariamente poco fortunato in tutto il mondo degli affari, e che due o tre anni prima gli utili del Monte erano stati notevolmente superiori alla cifra surriportata.

Dal 1° ottobre 1908, in attesa dell'approvazione di alcune modificazioni dello Statuto, che riguardavano anche il criterio di nomina del Provveditore, la deputazione amministratrice dell'Istituto ne affidava la reggenza ad un suo membro, il comm. Cambi-Gado, ponendogli a lato l'avvocato Ciani, allora capo dell'ufficio Legale, e il 16 aprile 1909 il Consiglio comunale di Siena, con voto quasi unanime, nominava il Ciani all'ufficio di Provveditore.

L'esercizio finanziario 1908 del Monte dei Paschi, per quanto abbia dato una somma d'utili netti inferiore a quella dell'esercizio precedente, segna, in confronto del 1907, un aumento di quasi due milioni nei depositi, e ha veduto collocare oltre quattro mila cartelle fondiarie di sua emissione già possedute da esso e circa duemila di nuove emissioni: questo successo nella collocazione delle cartelle fondiarie è dovuto tutto alla nuova direzione dell'Istituto, ed è prova indiscutibile della grande fiducia che ha saputo ispirare. E questa collocazione è continuata con uno slancio ancora maggiore nei primi mesi del 1909, tanto che ora l'Istituto non possiede più alcuna cartella, mentre ne aveva 23 mila al 1° ottobre 1908 e il prezzo dei titoli 3 $\frac{1}{2}$, che era disceso a 467 lire, supera ora 490 e si avvia felicemente alla pari, senza che, per questo, le condizioni generali del mercato finanziario siano sensibilmente modificate. Il Monte dei Paschi che, per le sue tradizioni secolari, aveva un'attività quasi esclusivamente locale, è stato messo di recente a contatto più intimo

coi maggiori istituti di credito italiani, e le sue cartelle fondiari, che non uscivano di Toscana, sono ora quotate nelle grandi borse di Milano, di Torino, di Genova.

Un altro sintomo di nuovo e più moderno indirizzo che s'intende dare all'Istituto senese si riscontra nella cifra delle immobilizzazioni, diminuita, da un anno a questa parte, di oltre un milione di lire; questo fondo immobiliare, che aveva raggiunto i quattro milioni e mezzo, tra terreni e fabbricati, va ora gradatamente liquidandosi. Un istituto di credito, per quanto si chiami Monte dei Paschi e debba la sua origine e il suo nome all'agricoltura, non è un buon amministratore di fondi, specialmente con le esigenze e con le oculte e, qualche volta, le audacie sperimentali, della tecnica agricola moderna; un istituto di credito ha bisogno d'aver la più larga disponibilità di denaro circolante per far fronte a tutte le operazioni che sono la sua ragione di esistenza e di sviluppo.

Proseguendo nell'esame del rendiconto, troviamo circa 260 mila lire di minori crediti verso deliberatori di beni espropriati, circa 400 mila lire di diminuzione nei crediti caduti in graduatoria; e il Provveditore, a complemento di queste notizie, pur di per sé stesse così confortanti, aggiunge che la situazione a fine agosto 1909 denunzia l'esistenza di appena mezzo milione di crediti in graduatoria contro una massa di prestiti di oltre 90 milioni, il che corrisponde a un arretrato che non giunge a un terzo di una rata semestrale in media: risultato, invero, splendido che pochi istituti di credito ipotecario possono vantare.

Il Monte dei Paschi, come si sa, comprende quattro sezioni: il Monte propriamente detto la cui origine risale al 1625, che riceve depositi e fa mutui a contanti; il Credito Fondiario, che fa mutui a cartelle; la Cassa di Risparmio, che riceve depositi, fa prestiti cambiari, esercita più particolarmente il credito agrario, stipula mutui con Enti morali; il Monte Pio, che fa prestiti su pegno ed è, generalmente, passivo. Orbene, nella relazione che esaminiamo, si dice chiaramente che anche un organismo così florido « debba andare adattandosi alle forme che la moderna legislazione gli offre per meglio adempiere alla funzione del credito », e si affaccia il problema se non convenga trasformare il Monte in una vera e propria Cassa di Risparmio.

S'intende che non si distrugge in un attimo una tradizione quasi tre volte secolare, e anche la nuova amministrazione dell'Istituto pensa di operare gradatamente questa trasformazione, ma si sente la necessità di svolgere le nuove e crescenti e differenziate funzioni della vita creditizia, che è tanta parte dell'economia pubblica, con organi nuovi, che abbiano tutta la elasticità richiesta dal delicato meccanismo delle funzioni medesime.

Con questi ed altri intendimenti, che si stanno maturando, e sui quali ci proponiamo di richiamare in seguito l'attenzione degli studiosi dei problemi economici, il Monte dei Paschi di Siena inizia una vita nuova (1).

PROF. FILIPPO VIRGILI

(1) Siamo informati che, fra le recenti proposte di erogazione degli utili netti del 1908, la deputazione del

La Cassa di Risparmio di Bologna

Abbiamo più volte parlato del movimento di questa Cassa di Risparmio. Ecco ora il riassunto delle sue condizioni alla fine del 1908 quali risultano dall'ultimo bilancio presentato.

La Cassa di Risparmio di Bologna, così si esprime la Relazione del Consiglio di Amministrazione, ha anche quest'anno continuato tranquillamente il consueto suo andamento.

Ai 2,815,687.87 che costituiscono la rendita lorda dell'anno, superando di appena 219,786.09 lire quella del 1907, si contrappongono:

L. 1,629,833.64 di interessi passivi
 » 209,089.74 di spese
 » 354,125.17 di tasse
 » 17,216.14 di perdite

e quindi sole » 605,423.18 di rendita netta, cioè appena L. 27,653.11 più dell'anno precedente.

Tenuto conto delle molte operazioni nelle quali una Cassa di risparmio ha piuttosto funzione sociale che speculativa, può forse reputarsi risultato non disprezzabile, perchè ha solida base non solo nella rigida regolarità dell'apprezzamento contabile, ma altresì nella cauta esclusione di qualunque sofferenza e nella ristretta valutazione dei capitali e delle rendite.

Questa cifra di rendita netta, così poco disforme da quella del 1907, è però frutto di molto maggior lavoro e giro di operazioni. Basti il ricordare che fu raggiunta portando agli interessi attivi L. 411,919.07 in più e agli interessi passivi L. 192,132.98 in più.

E d'altra parte non può certamente sentenziarsi che l'accelerato ed incessante ricorrersi ed incalzarsi degli interessi attivi non fosse necessario per compensare ed equilibrare la loro mittezza, ognora crescente, col sostegno, in ferma misura, degli interessi passivi. Quindi la limitata giacenza del numerario in cassa (L. 660,336.84); il tenue deposito presso gli istituti di emissione (L. 637,458.62); l'allargato momentaneo deposito presso i corrispondenti (L. 1,579,112.44); quello all'1 1/2, questi furono al 3 per cento. Complessivamente inferiori di L. 653,881.24 a quello del 1907.

Questo maggiore movimento, con tutte le conseguenze che vi si rannodano, fu potuto raggiungere mercè la deliberazione presa dal Consiglio, or fa un anno, di rendere giornaliero il servizio della Commissione di sconto, allargandone contemporaneamente le facultà. Così il disbrigo ebbe maggiore prontezza, e si poté congiungere col più rapido servizio del cliente allo sportello l'operazione di risconto quotidiano a tutta l'Italia superiore e centrale, riuscendo a rendere ordinaria l'operazione che meglio si presta per la rapida realizzazione all'investimento dei mobilissimi capitali dei depositi.

Monte ha assegnato lire 3000 per borse di studio da assegnarsi a studenti senesi di ristretta fortuna che si indirizzano allo studio della Ragioneria (Istituto Tecnico) e che vogliono seguire regolarmente la Università Commerciale « Bocconi » di Milano o l'Istituto Coloniale di Roma; provvedimento lodevolissimo, che è in perfetta armonia con gli intendimenti accennati nel testo.

Di guisa che è avvenuto che la rimanenza dei depositi a risparmio, accresciutasi a Lire 54,885,745.57, ebbe negli effetti cambiari applicazione per L. 26,708,986.54; mentre rimaneva investita nei titoli per L. 23,419,429.72; e nelle anticipazioni e nei riporti, in complesso, per Lire 2,930,969.92: investita cioè in modo da potere con facilità sotperirsi a qualunque vicenda dei depositi.

Confacevole investimento alle riserve rimangono i mutui, che diedero una rendita di Lire 456,239.31; e i conti correnti attivi che produssero L. 108,265.93. I mutui ai privati si accrebbero di qualche poco, salendo a L. 6,310,190.35 dei quali solo per L. 41,375 senza ipoteca. Ebbero invece un notevole aumento i mutui ad enti morali che raggiunsero le L. 5,753,342.87.

La Cassa di Risparmio di Bologna potè, pure nel 1908, favorire la costruzione di case popolari, contribuendovi con mutui a saggio e condizioni di favore per L. 1,286,733.26; sia all'Ente autonomo, sia alla Società per la costruzione ed il risanamento, sia a particolari cooperative. Ai benefici dalla legge sanciti concorsero con ampiezza degna il Comune e la Provincia di Bologna.

Anche le operazioni dei conti correnti attivi ebbero maggiore svolgimento e nella somma di L. 4,375,876.99 nulla danno a temere per l'istituto, mentre sono d'altra parte debitamente garantite.

I conti correnti attivi non sono poi troppo lontani dal bilanciare coi passivi, che furono L. 3,638,230.32.

Conforme è sicuro costume della Cassa di Bologna le sofferenze negli impegni personali sono interamente depennate. Esse, contro una rimanenza di attività impiegate di L. 72,189,956.64 raggiunsero la cifra di L. 37,564.77. Sono d'altra parte compensate da ricuperi, meno che per L. 17,216.14.

Non fu indifferente il movimento dei titoli, per quelli di proprietà in L. 23,419,429.72, con un aumento di L. 1,517,687.45 e per quelli in deposito in L. 15,145,988.22, con aumento di Lire 8,865,483.01. — I depositi per garanzia di operazioni raggiunsero L. 11,331,335.36.

Il movimento del contante ammontò a Lire 294,274,638.58 essendo appunto stati i pagamenti L. 147,123,083.92 e le riscossioni L. 147,151,554.66 quindi a raffronto del 1907 un movimento in più di L. 46,617,996.88, con una giacenza di cassa di L. 28,470.74 in più.

Veniamo ora alle risultanze del *Credito Fondiario*. Il Credito fondiario, dice la Relazione del Consiglio d'amministrazione, è proceduto modestamente, senza scapito del meritato favore. Colle consuete larghezze, da altri non praticate, che assorbono gli utili, rappresenta un'opera buona nell'ambito della sua zona.

Non era certamente in un anno che ha per suaso i più forti ad ammainare le vele, che esso doveva, contro l'indole sua, gettarsi alle novità. Eppure l'anno 1908 ha veduto le prime trasformazioni nel 3.50 coronate da esito lieto, ed il prezzo delle cartelle alto più degli altri e fermissimo; e sospesa interamente l'emissione degli altri tipi, solo il 3 1/2 signore nei nuovi mutui e nelle facili trasformazioni.

Con 32,434,000 lire di credito verso i mutuatari e pari somma di debito verso i possessori delle cartelle, ed un complesso di attività

per	L. 36,190,790.89
ed un complesso di passività	
per	» 35,597,453.15

contro il quale a bilancio sta il fondo di riserva che rag-	
giunge	L. 593,337.74
la Cassa di Bologna chiude il suo conto di interme-	
diario con provvigioni di legge	
per	L. 117,267.43
interessi e profitti diversi per	» 15,487.42
diritti di custodia sui depositi	
di cartelle per	» 6,997.95
interessi della riserva in conso-	
lidato per	» 21,888.73

quindi la rendita lorda di	L. 161,641.53
contro la quale stanno:	
tasse per	L. 9,453.42
spese per	» 120,128.30

» 129,581.72

quindi una rendita netta di	L. 32,059.81
-----------------------------	--------------

Le erogazioni di beneficenza proposte alla ratifica dell'Assemblea dei soci sono L. 86,000 di cui 35,000 per i danneggiati dal terremoto.

Con queste nobili parole termina la Relazione citata.

« Conscia del suo compito, forte della sua autonomia, sia come deve, non solo la Cassa di risparmio del cittadino, ma la Cassa di risparmio della cittadinanza: maestra a tutti di previdenza che non disperde negli anni lieti, ma sempre raccoglie per gli anni tristi, e conserva il buon seme del rifiorire tenendolo in serbo, come quella che sa ricusare a sé stessa la gioia del dare oggi per piccolo risultato del momento, quando è più utile il dare domani con notevole profitto.

« Ricordiamoci che sempre dobbiamo risparmiare, ma altresì che è risparmio il dare opportunamente; come è previdenza il provvedere prevedendo, economia il proporzionare i mezzi agli intenti, forza il collegare le forze e non disperderle in direzioni divergenti.

« Rigida custode dell'altrui e del proprio per altrui, e per un altrui che mai non vien meno e che sempre avrà bisogno e riceverà utilità dall'opera sua previdente, vede chiaramente il suo scopo, e sa conservarsi sempre libera e padrona, di sé. Tutto quanto torni a sociale utilità merita il suo aiuto, nulla merita che essa vi si implichino e vi rimanga avvolta e sopraffatta.

« Procedere innanzi con questi intendimenti è, quanto alla Cassa, perseverare nell'impresa incominciata, perchè *l'aver tratto origine e mantenimento da forze spontanee e meramente locali, le hanno segnato una traccia sicura nella lunga via che ha ancora a percorrere* ».

Alla Relazione segue quella dei Sindaci, di vivo elogio per l'opera del Consiglio di amministrazione, e tutti gli allegati colle cifre particolari di questo Istituto, uno dei primi d'Italia.

Sacrifici non compensati

I progetti finanziari esposti improvvisamente in questi giorni dal Governo offrono il fianco a critiche tali anche seguendo le correnti più riformatrici in fatto di tributi che enumerare tutte le obiezioni le quali si presentano sarebbe necessario non già un articolo, ma un volume.

Noi non ci occuperemo che di un solo lato della questione; quello del sacrificio richiesto in confronto quale risentirebbe la gran massa dei contribuenti. Prescindiamo dal danno che deriverebbe ai zuccherieri che non abbiamo possibilità di controllare seriamente, ma il cui timore ha già promosso una levata di scudi da parte degli industriali che minacciano di chiudere le loro fabbriche con grave pregiudizio di una ingente massa operaia; questa si dice è una semplice minaccia che non sarebbe seguita dal fatto. Non prevediamo a tal riguardo il futuro, ma ognuno immagina le conseguenze gravissime di questo provvedimento. Occupiamoci piuttosto dei rapporti fra « l'omnibus finanziario » e i tributi locali. — La questione delle finanze dei Comuni e Provincie è quella che può maggiormente preoccupare nel presente, perchè ha raggiunto uno stato acutissimo; manca una statistica, per quanto ordinata in questi ultimi tempi dal ministro Lacava, sulla condizione dei bilanci dei Comuni d'Italia, ma è cosa che tutti sanno lo stato cronico di dissesto in cui versa il grandissimo numero di essi, la sovrimposta che giunge a limiti inverosimili dopo essersi tanto distanziata dal limite legale che la misura indicata dal legislatore come ordinariamente non sorpassabile appare un'ironia; le diverse imposizioni, come la tassa di famiglia e quella sul valor locativo applicate con diversa misura a seconda dei varî regolamenti, e ciò che è peggio sui singoli contribuenti con criteri ispirati al semplice favoritismo o avversione politica, data la formazione delle Commissioni chiamate a metterle in pratica. Le sovrimposte, oltre i 50 cent. di lira erariale, deve saperlo bene il pubblico, non sono altro che un gravame sul reddito, oltre la fondiaria, la R. M., i fabbricati e le imposte degli Enti locali; sono bensì devolute a questi in quanto appaiono deficienti tutte le altre tasse che non danno il gettito necessario in molti luoghi, perchè i redditi vengono compiacentemente risparmiati per timore d'inimicizie da chi avrebbe il dovere per ufficio di rilevarli. Ora questa condizione deplorevolissima e ingiusta di cose più e più volte ha richiamato l'attenzione del legislatore; parecchi furono i progetti di riforma che non arrivarono neppure all'onore della discussione in piena Camera; ciò nonostante si trascurò una simile riforma quando il bilancio dello Stato lasciava ampio margine; la si trascura oggi nel proporre pei contribuenti tutti, sia direttamente che indirettamente, una serie di tributi che forse è la più gravosa fra quante mai furono somministrate al contribuente italiano. Ora non c'è chi non veda come i sacrifici proposti per quanto ingenti sarebbero apparsi più tollerabili se diretti a risanare un malanno tanto grave come il dissesto, la sperequazione dei tributi locali; una sapiente

riforma di questi ne avrebbe in gran parte alleggerito gli attuali pesi perchè concedendo, ad esempio, ai Comuni la facoltà di un'imposta proporzionale sul reddito sarebbe parallelamente venuta a mancare ogni ragione di sovrimposta oltre il limite legale, e così il sacrificio sarebbe stato di tanto diminuito.

Invece no; continuerà insoluto il problema gravissimo della finanza locale, e si vuole rivolto il beneficio di oltre quaranta milioni allo sgravio dello zucchero che non è, nè sarà mai in Italia un consumo di prima necessità come appare invece negli Stati Uniti, in Inghilterra, in Germania e in altri paesi del Nord. Noi non ci rendiamo abbastanza conto che la proprietà fondiaria in Italia è già così duramente colpita, che ogni inasprimento rappresenta quasi una confisca; che basta un'annata di maltempo o di malattia del bestiame o della vite perchè il proprietario non tragga alcun reddito netto; che gli sforzi intesi a promuovere la fabbricazione nelle città nonostante il bisogno ovunque di case rimangono in gran parte sterili sempre per la tassazione, in modo che non v'è più convenienza a edificare; che i redditi di R. M. sono i soli che meritano l'attenzione del fisco, ma al solo scopo che molti di essi non rimangano occultati, non già a gravare quelli palesi, perchè diversamente si avrà una estesa emigrazione di capitali all'estero, con danno evidente di tutte le industrie e commercio.

Nei giorni passati scrittori autorevolissimi quali l'Einaudi e il Nitti dimostrarono che non può parlarsi in Italia equamente di tassa sul reddito netto ove non si proceda prima ad una revisione dei tributi diretti sì che questi rispondano ad un'imponibile effettivo e quanto più è possibile perequato fra i varî cespiti, anzitutto quindi fra la moltitudine dei contribuenti in condizioni differentissime, come ad esempio per la non venuta applicazione in tutta Italia del nuovo catasto.

Una tassa sul reddito pertanto nelle attuali condizioni sarebbe come volere un'ingiustizia sopra un'altra ingiustizia. Ma posto che ad essa si voglia addivenire in ogni modo e senza ritardo perchè non rivolgere dunque il beneficio anziché ad un consumo che ben scarso vantaggio arrecherebbe alla gran massa dei contribuenti, a quelle finanze locali che da tanto tempo attendono l'opera del legislatore? E se si votassero le tasse senza questo preciso scopo, a quando potrà rinviarsi la soluzione di un problema che non si può affrontare se non disponendo di parecchie decine di milioni?

G. TERNI.

RIVISTA ECONOMICA E FINANZIARIA

— Dalle ultime statistiche ufficiali che si riferiscono al 1907 spogliamo i dati seguenti sui bilanci dei Comuni italiani.

Quanto alle spese: Milano spende 53 milioni, Roma 34, Napoli 29, Genova 24, Torino 23, Palermo e Firenze 18 rispettivamente, Venezia 9, Bologna 8.

Sono cifre cospicue benchè siano ancora lontane dai 250 milioni che spende annualmente la città di Parigi; tuttavia sommando la popolazione di alcune delle nostre grandi città e ragguagliandola a quella di Parigi, si vedrà che la differenza nella spesa non è molto rilevante.

Esaminando la spesa proporzionale per abitante, si trova la seguente proporzione decrescente:

Milano L. 93.88 per abitante, Genova 90, Firenze 78.56, Verona 72.90, Reggio Emilia 72.58.

Non tutte le spese vengono erogate allo stesso modo.

Roma, Genova e Napoli spendono rispettivamente L. 15.66, 12.90 e 11.35 per abitante nel pagamento dei debiti comunali, che ammontano a lire 214 milioni per Roma, a 68 milioni per Genova e a 159 milioni per Napoli, mentre Treviso e Chioggia spendono allo stesso scopo da 40 a 50 centesimi per abitante.

Imola, Firenze e Milano sono le città che spendono di più per la polizia e l'igiene; rispettivamente L. 21.98, 17.96 e 14.59 per abitante.

Chioggia, Lucca e Massa sono quelle che spendono meno, da lire 2 per abitante.

Nelle spese per la istruzione pubblica, vengono prime: Rovigo con lire 13.42 per abitante, Padova con 12.16, Torino con 11.56.

Vengono ultime: Chioggia con lire 1.60, Caltanissetta con 2.46 e Lucca con 2.77.

Per i culti le cifre sono minime: i Comuni che spendono di più sono:

Palermo con lire 0.53, Caltagirone con 0.31 e Cagliari con 0.41 per abitante.

Interessante è la statistica dei tributi comunali.

Dallo specchietto che segue si può rilevare come siano variabili da Comune a Comune le imposte, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo:

Città	Entrata	Ogni 100 lire d'entrata			Quota per abitan. Lire
	totale Lire (cifra tonda)	Dazio consumo	So-vrimposta	Tributi comunali	
Milano	24,000,000	62	22	17	41.88
Roma	21,000,000	72	17	11	39.51
Napoli	15,400,000	66	58	6	25.97
Genova	15,000,000	79	17	4	35.80
Torino	12,500,000	81	15	4	33.76
Firenze	9,000,000	60	29	11	49.59
Palermo	8,100,000	83	13	4	24.73
Venezia	5,600,000	84	10	6	28.88
Bologna	5,100,000	64	20	16	30.63

— Il « Board of Trade Journal » pubblica una statistica dell'industria del carbon fossile in Inghilterra dalla quale risulta che durante l'anno 1908 si estrassero dalle miniere inglesi tonnellate 251,526,799 di carbon fossile per un importo totale di ster. 116,598,848.

La produzione mostra una diminuzione di tonn. 6,302,167 ed in valore una diminuzione di sterline 3,928,430 in confronto dell'anno precedente.

Il prezzo medio per tonnellata discese pure a scellini 8 e pence 11 mentre nel 1907 fu di scellini 9 e pence 4.

Il consumo medio del carbone in Inghilterra fu in ragione di 4 tonnellate per abitante, l'esportazione all'estero ammontò a tonn. 62,547,175.

Il carbone rappresenta in valore l'82 per cento in rapporto al totale della produzione di minerali in Inghilterra.

La produzione del carbone nel Regno Unito durante gli ultimi 36 anni ammontò ad un valore complessivo di sterline 2,381,001,000, una somma questa che potrebbe agevolmente coprire sei volte l'attuale debito pubblico inglese.

— I Ministri degli Esteri hanno presentato alla Camera dei Deputati, col titolo **Provvedimenti per la Somalia italiana e per la Eritrea** un progetto che aumenta:

il contributo dello Stato per la Eritrea di lire 502,040 portandolo da lire 5,847,960 a lire 6,350,000 a partire dal 1909-910;

il contributo dello Stato per la Somalia italiana di lire 602,000 nel 1909-910 e di lire 719,000 nell'esercizio 1910-911 e successivi, portandolo cioè da lire 2,260,000 a lire 2,970,000 ad incominciare dal 1910-911, ed autorizza una spesa straordinaria di lire 1,286,000 per opere pubbliche nella Somalia italiana da ripartirsi come in appresso:

1909-910	L.	456,000
1911-912	»	500,000
1912-913	»	380,000
	L.	1,286,000

L'aumento di contributo per la Eritrea è destinato al pagamento delle quote di ammortamento e interesse per la prosecuzione della linea ferroviaria, oltre Ghinda, per Nefasti, fino ad Asmara, ed alla esecuzione di lavori pubblici di assoluta necessità.

L'aumento di contributo per la Somalia italiana è reso necessario dalle cresciute esigenze di tutti i servizi e dall'aumento di personale militare e civile in conseguenza della occupazione del basso Uebi Scebeli.

La somma straordinaria di L. 1,286,000 è richiesta per un complesso organico di provvedimenti dei quali alcuni riguardano opere pubbliche di evidente necessità per la dimora del personale, per l'igiene e la sicurezza delle stazioni, per la viabilità attraverso l'Uebi Scebeli, e per il miglioramento delle condizioni di vita del personale, altri riguardano la zona delle concessioni, altri la difesa nelle stazioni sul fiume, in modo da rendere possibile un minore impiego di forza, e le spese d'impianto della occupazione di Balad; altri, finalmente, riguardano studi per progetti di prossima attuazione sulla sistemazione portuale, delle mede, dei fari, dei pozzi e delle fognature, ecc.

— Secondo ultimi calcoli statistici, la **produzione metallurgica mondiale**, esclusa quella siderurgica, è stata nel 1908 la seguente in tonn. metriche:

Piombo	1,052,500
Rame	788,900
Zinco	722,100
Stagno	106,500
Alluminio	18,100
Nichelio	12,800
Mercurio	3,900
Argento	6,217

Nonostante le non liete condizioni dell'industria mineraria e metallurgica, la produzione

del 1908 fu in complesso superiore a quella degli anni precedenti.

A tale risultato contribuirono un maggior consumo per parte della industria europea che approfittò della forte discesa dei prezzi per rifornire le proprie provviste, una considerevole diminuzione dei salari negli Stati Uniti, ed infine i perfezionamenti apportati alla industria estrattiva.

Le differenze assolute e percentuali fra la produzione del 1908 e quella del 1907 per i quattro metalli principali, (piombo, rame, zinco e stagno), risultano dal seguente prospetto, nel quale, come termine di confronto, vengono esposti anche i dati relativi all'aumento medio annuale della produzione nell'ultimo decennio:

	Differenze nel 1908 sul 1907		Aumento medio nell'ul- timo decennio
	tonn. metr.	percent.	
Piombo	+ 63,200	+ 6.9	2.7 per cento
Rame	+ 35,900	+ 5.0	4.5 »
Zinco	- 16,300	- 5.2	4.0 »
Stagno	+ 8,800	+ 9.1	3.9 »

Per la prima volta nel 1908 la produzione del piombo superò il milione di tonnellate metriche, quasi raggiunto nell'anno precedente, e quella dello zinco, che subì la diminuzione più forte dell'annata, era stata nel 1907 superiore di 36,400 tonn. metriche a quella del 1906, costituendo in allora, l'unico aumento degno di nota, cioè 5 per cento.

Il valore della produzione metallurgica nel 1907-908, escluso il mercurio di cui non si hanno i valori medi annuali si rileva dal seguente prospetto:

	1907	1908
	Lire	Lire
Piombo	471,000,000	397,500,000
Rame	1,537,500,000	1,112,500,000
Zinco	442,500,000	371,200,000
Stagno	423,700,000	356,200,000
Alluminio	86,000,000	39,600,000
Nichelio	62,600,000	51,900,000
Argento	692,500,000	—

Risulta dalle cifre suesposte che, mentre nel 1907 la produzione metallurgica (esclusi solo l'argento e il mercurio per cui non si hanno i termini di confronto) venne valutata a 3,022 milioni, nel 1908 tale valutazione scese a 2,329 milioni di lire, con una diminuzione quindi di 693 milioni, tanto più notevole in quanto anche il 1907 aveva segnato una diminuzione di 97 milioni sull'anno precedente.

Ecco infine quanto alla produzione dello stagno come essa sarebbe suddivisa per gli anni 1906 e 1907.

	1906	1907
	Tonn.	Tonn.
Malesia	49,200	52,311
Bolivia	16,606	17,727
Indie occident.	16,379	17,533
Australia	9,375	11,333
Altri paesi	14,453	15,953
Totale	106,013	114,875

RASSEGNA DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE

Il commercio del Giappone. — Ecco in yens, le cifre del commercio del Giappone durante il mese di settembre 1909 paragonati a quelli di settembre 1908:

	Settembre 1909	Settembre 1908
	(in yens)	
Esportazioni	35,366,762	30,233,082
Importazioni	30,336,096	27,649,423
Totale	65,252,858	57,882,505
Ecced. delle esport.	4,981,666	2,583,657

	Nove mesi		Differenza sul 1908
	1909	(in yens)	
Esportazioni	283,181,080	+	17,915,015
Importazioni	309,164,200	-	41,912,092
Totale	597,345,280	-	23,997,077
Ecced. delle imp.	20,983,140		52,827,107

	Settembre 1909		Settembre 1908
	(in yens)		
Esportazioni Oro	1,213,920		135,050
Argento	2,055		1,545
Importazioni Oro	11,678,893		1,604,900
Argento	1,146		22,465
Ecced. delle import.	10,514,890		1,490,830

	Nove mesi		Differenza sul 1908
	1909	(in yens)	
Esportazioni Oro	2,587,008	+	526,562
Argento	78,777	+	19,475
Importazioni Oro	43,548,562	+	28,231,438
Argento	278,925	-	289,599
Ecced. delle import.	41,161,702		—

Il testo dei progetti del Governo sulla riforma tributaria

Ecco il testo preciso dei progetti del Governo sulla riforma tributaria e sul personale e tariffe ferroviarie presentato nella seduta del 19 corr. alla Camera dei deputati.

Il primo progetto riguarda la riforma tributaria.

TITOLO I.

Modificazione al Regime fiscale sugli zuccheri.

Art. 1. — I dazi di confine sugli zuccheri di cui alla voce 14 a) e b) della tariffa generale dei dazi doganali sono ridotti alle seguenti misure per i periodi di tempo rispettivamente indicati qui appresso:

a) partire dal 1° gennaio 1911 fino al 31 dicembre 1912:

per ogni quintale di zucchero di 1ª classe L. 20

— per ogni quintale di zucchero di 2ª classe L. 16 —

b) a partire dal 1° gennaio 1913 fino al 31 dicembre 1914:

per ogni quintale di zucchero di 1ª classe L. 18

— per ogni quintale di zucchero di 2ª classe L. 14.75

c) dal 1° gennaio 1915 in poi:
per ogni quintale di zucchero di 1^a classe L. 16
— per ogni quintale di zucchero di 2^a classe L. 12.

Sugli zuccheri tanto della 1^a quanto della 2^a classe, oltre ai dazi come sopra fissati per i rispettivi periodi di tempo, si riscuote la sovrattassa di fabbricazione in misura eguale alla rispettiva tassa interna di fabbricazione.

Art. 2. — A partire dal 1° gennaio 1911 la tassa interna sulla fabbricazione degli zuccheri sarà riscossa nelle seguenti misure:

a) per ogni quintale di zucchero di prima classe L. 35.

b) per ogni quintale di zucchero di seconda classe L. 33.80.

Art. 3. — I dazi iscritti nella tariffa generale dei dazi doganali per i prodotti indicati nell'annessa Tabella A, che forma parte integrante della presente legge, sono stabiliti nelle misure risultanti dalla stessa Tabella in vigore dal 1° gennaio 1911.

Art. 4. — A partire dal 1° gennaio 1911 la tassa interna sulla fabbricazione del glucosio sarà riscossa nelle seguenti misure:

a) per ogni quintale di glucosio solido lire 25 —
b) per ogni quintale di glucosio liquido L. 12.12.

Art. 5. — Con decreto reale, udito il Consiglio di Stato, sarà modificata, in proporzione con le diminuzioni della tassa interna sulla fabbricazione degli zuccheri portata dalla presente legge, la misura della restituzione della detta tassa accordata ai prodotti zuccherati che si esportano all'estero.

Con lo stesso regio decreto sarà stabilita la data dell'applicazione delle nuove restituzioni.

Art. 6. — In applicazione del trattato di commercio colla Svizzera del 13 luglio 1904 i dazi doganali da riscuotere sui prodotti nominati nell'annessa tabella B, importati dai paesi ammessi al trattamento della nazione più favorita, sono ridotti, in relazione colle diminuzioni dei diritti sugli zuccheri portate dalla presente legge, alle misure risultanti dalla detta tabella per i periodi di tempo in essa rispettivamente indicati.

Art. 6 bis. — A partire dal 1° gennaio 1911 i dazi governativi di consumo sugli zuccheri e le corrispondenti addizionali comunali non potranno essere riscosse se non in quanto fossero già applicate al 18 novembre 1909 e non potranno eccedere la misura in vigore a detta data.

L'art. 7 stabilisce che le infrazioni contemplate nell'articolo 9 della legge 2 luglio 1902 N. 238, costituiscono delitti di contrabbando e prevede le pene relative.

Art. 8. — Nei reati repressi dalla presente legge e dalle altre leggi in materia gabellaria non si tien conto agli effetti della recidiva, del tempo interceduto tra il primo reato ed i successivi.

Art. 9. — Con decreto reale, sentito il Consiglio di Stato, saranno dettate le norme per l'esercizio della vigilanza contro l'illegale detenzione od impiego della saccarina.

L'inosservanza di tale disposizione trae seco l'applicazione della multa comminata dall'art. 91 del testo unico delle leggi doganali approvato con regio decreto 26 gennaio 1896, N. 20.

TITOLO II.

Modificazioni alle leggi 20 maggio 1897 N. 217 (T. U.) e 23 gennaio 1902 N. 23 Allegato C, per la parte riguardante le tasse sulle successioni ereditarie e sulla circolazione dei titoli al portatore.

Art. 10. — Alla tabella A, annessa alla legge 23 gennaio 1902, N. 25 alleg. C. è sostituita la seguente:
Il meccanismo della tassa progressiva sulle successioni.

Art. 11. — Per le quote individuali di eredità e di legato; e di donazione, in linea retta e fra coniugi, non eccedenti singolarmente l'importo netto di Lire 10,000 la tassa sul primo migliaio imponibile è ridotta nella seguente misura:

fra genitori e figli L. 1 %;
fra altri ascendenti e discendenti in linea retta L. 1,50 per cento;
fra coniugi L. 3 per cento.

Resta fermo il disposto dell'articolo 3, ultimo capoverso della legge 23 gennaio 1902, N. 25, Alleg. C.

Art. 12. — La traslazione delle rendite nominative del debito pubblico ed il loro tramutamento al portatore, quando dipendano da morte od assenza del titolare, non possono in verun caso aver luogo se

prima non si è esibita l'attestazione, da rilasciarsi gratuitamente dall'ufficio del registro, che è stata pagata la relativa tassa di successione.

Lo stesso divieto è applicabile per i titoli nominativi emessi da società, comuni, provincie ed altri enti.

I contravventori saranno responsabili in solido per le tasse e soprattasse dovute sui titoli trasferiti e tramutati e sottoposti in proprio, senza diritto e rivalsa, a una penale uguale alla tassa.

La tassa di successione sui titoli nominativi di cui nel presente articolo e le relative soprattasse per tardiva denuncia e per omissione nella denuncia, non saranno soggette che alla prescrizione di venti anni.

La tassa sulle negoziazioni.

Art. 13. — La tassa di negoziazione, stabilita dall'articolo 73 del testo unico delle leggi sulle tasse di bollo approvato con R. Decreto 4 luglio 1897 n. 414 ed all'articolo 12 della legge modificativa 23 gennaio 1902 N. 25 alleg. C., è elevata pei titoli al portatore di azioni e di obbligazioni emesse da società commerciali e dalle società civili considerate all'articolo 229 del codice di commercio, a L. 3 per ogni mille di imponibile; fermo il diritto di rivalsa spettante alla società verso i possessori dei titoli, giusta la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 74 del testo unico predetto.

È pure elevata a L. 3 per mille l'annua tassa sul capitale imposta a carico delle società straniere, che fanno operazioni nel regno dagli articoli 70 del citato testo unico sulle tasse di bollo, 26 del testo unico delle leggi sulle tasse di assicurazione approvato con R. Decreto 26 gennaio 1896, n. 44 e 12 della citata legge modificativa 23 gennaio 1902, N. 25, alleg. C.

Art. 14. — Quando si tratti di titoli non quotati in Borsa nell'anno precedente e nel minor tempo da cui dati la loro emissione, la liquidazione della tassa di negoziazione di cui all'articolo 73 della legge 4 luglio 1897 N. 1897 N. 414, modificato dall'art. 12 di quella 23 gennaio 1902 N. 25, è fatta in base ad un certificato peritale di un sindacato di pubblici mediatori rilasciato dalla Borsa di Commercio locale o dalla più prossima alla sede della ditta emittente, e da esibirsi dalla ditta stessa.

Il Sindacato richiesto di rilasciare il certificato peritale deve procedere per mezzo di uno dei propri componenti alle indagini repute necessarie ed opportune e potrà anche estenderle di registri ed atti della società od ente soggetto a tassa, e valuta le risultanze di tali indagini prima di determinare definitivamente in una cifra completa il valore medio del titolo.

Qualora nel termine di tre mesi dalla intimazione che verrà fatta dal competente ufficio del registro e bollo, secondo le norme da stabilirsi per regolamento, il contribuente non presenti il certificato peritale decade dal diritto di valersene e la liquidazione della tassa si fa sul valore nominale dei titoli, salva la detrazione della somma non versata. Rimane però alla finanza il diritto di passare entro il biennio dal pagamento di ciascuna rata semestrale il maggior valore che risultasse da certificato peritale di cui essa avesse promosso d'ufficio l'emissione. Anche nel caso di certificato richiesto d'ufficio il Sindacato deve procedere giusta la disposizione del precedente comma secondo.

Quando il certificato peritale è domandato dal contribuente, i diritti spettanti al Sindacato di Borsa sono a carico del contribuente; sono invece a carico dell'amministrazione finanziaria quelli dovuti per certificati da essa richiesti.

Art. 15. — Le aziende industriali e commerciali trasferite per successione debbono essere descritte separatamente dagli altri beni nelle denunce di cui all'art. 71 del testo unico delle leggi sulle tasse di registro approvato con regio decreto 20 maggio 1897, n. 217. I debiti possono essere documentati coi libri di commercio dell'azienda tenuti nelle forme di leggi. L'amministrazione avrà diritto di consultare i libri di commercio per desumere gli elementi occorrenti a controllare la esattezza dell'attivo denunciato.

Se il valore dichiarato dal contribuente risulta inferiore a quello che l'azienda aveva al giorno del trasferimento, l'amministrazione può promuovere il giudizio di stima. I periti, per determinare la quantità ed il valore delle merci esistenti al giorno del trasferimento, la specie ed il valore degli altri beni mobili (macchine, utensili, crediti, avviamento, diritti di privativa, ecc.) terranno conto dei libri dell'azienda

degli accertamenti compiuti per l'imposta di ricchezza mobile e di ogni altro idoneo elemento.

Art. 16. — Nelle denunce dei trasferimenti per causa di morte deve essere dichiarato per i beni mobili se esistevano contratti di assicurazione in corso al giorno del decesso, indicando nell'affermativa la ditta e sede dell'assicuratore, la data del contratto, il valore assicurato. In caso di omissione sarà considerata come non fatta la denuncia dei mobili dei quali non è stato rilevato il contratto di assicurazione.

Il valore della mobilia, quando esiste contratto di assicurazione, si presume nel 30 0/0 del valore assicurato, salvo la prova contraria.

Per le collezioni di oggetti di arte che siano vendute entro un decennio dall'apertura della successione cessa la esenzione ed è dovuta dalla tassa in ragione del prezzo ricavato dalla vendita. Gli oggetti d'arte non facenti parte di una collezione in caso di vendita nel decennio sono soggetti a tassa di successione sulla eventuale differenza tra il valore già tassato e il prezzo di vendita.

Gli ispettori ed altri agenti dell'amministrazione nell'esercizio della funzione rispettiva di cui nell'articolo 55 del testo unico sulle tasse di bollo 4 luglio 1897 n. 414 devono assicurarsi dell'esatta osservanza di tutte le leggi in materia di tasse sui trapassi di proprietà e sugli affari.

Art. 17. — La disposizione dell'art. 111 del testo unico delle leggi di registro, approvato col R. D. 20 maggio 1897 n. 217 è applicabile anche ai contratti di conto corrente per le differenze a favore di persone defunte, e ai denari, valori od oggetti consegnati in casse chiuse, involti suggellati e simili, o comunque custodite in cassette di sicurezza presso istituti, società e ditte. Il contenuto dei depositi chiusi e delle cassette di sicurezza dovrà essere constatato coll'intervento di un funzionario delegato dall'amministrazione finanziaria. Per i depositi di ogni specie o per conti indivisamente intestati a più persone, le quote pertinenti a ciascuna di tali persone, si presumono eguali, salvo la prova contraria così da parte dell'amministrazione come da parte degli altri aventi interesse.

La penale comminata dal suddetto art. 111 non potrà in verun caso essere inferiore a L. 5/0.

Art. 18. — Nella denuncia prescritta dall'art. 71 del testo unico 20 maggio 1897 n. 217 sulle tasse di registro debbono essere descritti anche i crediti verso persone o enti stranieri; i titoli di rendita emessi da governi esteri; le azioni ed obbligazioni di società estere; le obbligazioni di enti che hanno sede all'estero. Ma quando nel biennio dall'apertura della successione si è dimostrato che sul valore di tali beni è stata pagata, o accertata, una tassa ragguagliata al valore in forza delle leggi straniere, la tassa dovuta nel regno sarà ridotta deducendo dai valori denunciati o accertati di ufficio la parte relativa ai crediti e titoli anzidetti.

Art. 19. — Ferma rimanendo la disposizione dell'art. 29 del testo unico delle leggi sulle tasse di registro approvato con R. D. 20 maggio 1897 n. 217 circa l'applicabilità della soprata tassa nel caso in cui l'insufficienza della valutazione accede il quarto del valore accertato colla stima giudiziaria, il limite di tolleranza; oltre il quale può l'amministrazione promuovere la stima giudiziale è fissato al decimo del valore accertato dall'amministrazione. Le spese della stima giudiziaria fanno carico all'erario quando da essa non resti accertato che nei prezzi o valori dichiarati, vi fu una insufficienza superiore al decimo. Colle norme da stabilirsi nel regolamento l'amministrazione può sempre pagare ai periti le loro competenze salvo rivalsa con le stesse regole e gli stessi privilegi riguardanti le tasse principali. Le ordinanze di tassazione delle spese sono opponibili nel termine perentorio di 15 giorni dalla notificazione.

Art. 20. — Le disposizioni sull'accertamento del valore imponibile mediante stima giudiziaria, si applicano a tutti i passaggi di proprietà per atti fra vivi o per causa di morte che hanno per oggetto beni immobili, aziende industriali e commerciali e navi.

Il calcolo dell'insufficienza di oltre un quarto o di oltre un decimo agli effetti rispettivamente della soprata tassa e dell'accollo delle spese si fa confrontando il valore stabilito dalla perizia giudiziale e quello risultante dall'atto sottoposto a registrazione o dall'originaria denuncia e delle offerte di aumento presentate nei dieci giorni dalla notificazione della domanda di stima.

Il termine per la notificazione della domanda di stima per trasferimenti a causa di morte è fissato a 120 giorni dalla registrazione della denuncia.

Per ogni specie di trasferimenti la stima non può essere ordinata dal presidente del tribunale prima che siano decorsi quindici giorni dalla notificazione della domanda.

Art. 21. — Sono abrogati gli articoli 14, 15, 16, 17, 18 e 19 della legge 23 gennaio 1902, n. 25, alleg. C.

Art. 22. — Agli effetti della tassa non si deducono i debiti risultanti da scrittura privata, la quale non sia registrata prima dell'apertura della successione.

Non si deducono neppure i debiti nascenti da atto pubblico o da sentenza di data posteriore all'apertura della successione.

I creditori, nell'attestare l'esistenza dei debiti al giorno dell'apertura della successione debbono espressamente dichiarare che conoscono le disposizioni dell'art. 57 del testo unico delle leggi sul registro relativo alla pena comminata per le dichiarazioni false o infedeli.

Art. 23. — Le divisioni dei beni fatte dall'ascendente tra i discendenti per atto tra i vivi, ai sensi degli articoli 1044 e seguenti del codice civile sono soggette alla tassa stabilita per le donazioni; la quale si applica sull'importo lordo delle singole quote anche nel caso che vi sia accollo di debiti ai donatori.

Art. 24. — Per l'eredità o quote di eredità di cui l'acquisto sia vincolato a condizione sospensiva la tassa, pendente la condizione, si liquida in confronto di quelli tra gli eventuali eredi che verrebbero a pagare una somma minore; e si riscuote sui beni compresi nell'eredità.

Per i legati sottoposti a condizione sospensiva, in pendenza di questa la tassa si liquida e si esige a carico dell'erede.

In ogni caso quando la condizione si sia verificata ovvero sia venuta a mancare si procederà a liquidazione definitiva ed al recupero o al rimborso di quanto risulti percepito in meno o in più.

Art. 25. — Fermo il termine stabilito dall'art. 85 capoverso del testo unico delle leggi sul registro approvato con R. D. 20 maggio 1897 n. 217, deve essere, almeno dieci giorni prima della scadenza notificata ai denunziati la liquidazione delle tasse dovute. Per ogni denuncia che venga presentata ai sensi degli articoli 71 e 72 del suddetto testo unico, è dovuto il diritto di cent. 10 a compenso dei moduli di denuncia distribuiti dall'amministrazione.

Col regolamento sarà provveduto a quanto concerne la forma delle notificazioni e i diritti da corrispondersi agli ufficiali incaricati di eseguirle nonchè il modo di esazione del diritto di cent. 10 sopra stabilito.

Art. 26. — Le soprata tesse per tardiva ed omessa denuncia delle successioni e per tardivo pagamento delle tasse relative saranno ridotte al decimo del loro ammontare, qualora la denuncia ed il pagamento seguano non oltre 60 giorni dopo la scadenza dei rispettivi termini.

La stessa disposizione si applica per ogni analoga soprata tassa comminata dalle leggi riguardante le tasse sui trapassi di proprietà e sugli affari.

Nulla è innovato rispetto alle soprata tesse per omissione di cespiti nelle denunce per insufficiente valutazione di beni, per occultazione di prezzo o di valore.

Art. 27. — È stabilito in sei mesi il termine per ricorrere all'autorità giudiziaria tutte le controversie riguardanti l'applicazione delle tasse sui trapassi di proprietà e sugli affari le quali abbiano formato oggetto di decisione amministrativa.

I sei mesi decorrono dalla notificazione della decisione amministrativa eseguita nelle forme da prescrivere con regolamento.

Art. 28. — È abrogato il n. 2 dell'art. 126 del testo unico delle leggi sulle tasse di registro approvato con regio decreto 20 maggio 1897, n. 217.

Il numero 4 dello stesso articolo resta modificato come appresso: « dopo dieci anni dal giorno dell'apertura della successione e della presa di possesso di benefici e cappellanie, per la esenzione delle tasse sulle successioni e sulle dotazioni non denunciate, e sui beni omessi nelle denunce. »

Art. 23 bis. — Le disposizioni degli articoli 13 e 14 di questo titolo saranno applicabili con decorrenza dal 1° luglio 1910. Tutte le altre disposizioni dello stesso titolo diventeranno obbligatorie nel quindicesimo giorno della pubblicazione della legge.

TITOLO III.

Imposta personale progressiva sull'entrata.

Art. 29. — È stabilita una imposta personale progressiva sulla complessiva entrata del contribuente, la quale avrà effetto a cominciare dal 1° gennaio 1911.

L'imposta è dovuta nel Comune, dove il contribuente ha la sua residenza, ai sensi del Codice Civile, ed è dovuta da qualsiasi individuo così regnicolo che straniero, che abbia residenza nello Stato.

Per gli stranieri si tiene conto, nella entrata tassabile, di quella soltanto che proviene da proprietà possedute, da impieghi, industrie, commerci o professioni esercitate in Italia o di quella costituita da altri redditi, che per le leggi vigenti si considerano prodotti nello Stato.

Per i regnicoli si colpisce il complesso delle loro entrate siano in danaro, siano in natura, dovunque possedute.

Nelle entrate si imputano tutte quelle che spettano al contribuente a qualunque titolo, comprese quelle dell'usufrutto legale. I proventi straordinari, che abbiano carattere di incremento patrimoniale, come quelli derivanti da donazione, successione, assicurazione della vita, compravendita di stabili e somiglianti, non si comprendono nell'entrata soggetta al tributo.

Per la società in nome collettivo o in accomandita semplice, per le società civili e per le associazioni e per le semplici ditte collettive le entrate rispettive sono attribuite ai loro componenti in parti uguali, salvo prova in contrario.

Art. 30. — Sono estese all'imposta istituita con la presente legge le esenzioni personali stabilite per la imposta sulla ricchezza mobile dagli articoli 7 ed 8 del testo unico legge 24 agosto 1877, n. 4021.

Sono del pari esenti:

- le provincie e i comuni;
- gli enti morali e le associazioni, salva la tassazione dei singoli componenti;
- le società commerciali.

Art. 31. — L'entrata tassabile è determinata previa tassazione delle imposte e sovrainposte che l'aggravano e delle passività che sono a carico del possessore e delle quali sia legalmente comprovata l'esistenza, purchè risulti che delle stesse si è già tenuto conto nella tassazione del creditore agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile.

Non si deducono le passività, che siano già state dedotte nella valutazione dei singoli cespiti, i quali concorrono al netto nella complessiva entrata tassabile; le annualità che si risolvano in ammortamento di debito capitale, le spese per miglioramento od aumento patrimoniale, gli investimenti di capitale, le spese per mantenimento del contribuente e della famiglia, e quanto costituisce una erogazione dell'entrata.

Art. 32. — Dell'entrata accertata, al netto di ogni detrazione, è dedotta ancora per qualsiasi contribuente la cifra iniziale di L. 5000; la differenza costituisce l'entrata tassabile, alla quale si applica la corrispondente aliquota, secondo la tabella che segue:

Classe I entrate da lire 50,00 a L. 10,000 L. 1 per cento — fino a L. 30,000 L. 2 per cento — fino a lire 70,000 L. 3 per cento — fino a L. 100,000 Lire 4 per cento — fino a L. 200,000 L. 5 per cento — oltre a lire 200,000 L. 6 per cento.

Il metodo di imporre la tassa.

Art. 33. — L'entrata tassabile è accertata in base a dichiarazione del contribuente, controllata dall'agente delle imposte dirette.

Nella dichiarazione il contribuente deve enunciare:

- a) i redditi di ricchezza mobile, nelle cifre nette accertate per la tassazione mediante ruolo, o per versamento diretto in tesoreria o per ritenuta diretta, compresi nei redditi mobiliari le rendite del Debito Pubblico, sia al portatore che nominative, gli interessi e i dividendi sulle obbligazioni e sulle azioni sociali, gli interessi sui depositi a risparmio e qualsiasi altro reddito a carico dello Stato, delle provincie e dei comuni di enti morali e società;
- b) i redditi dei fabbricati;
- c) i redditi dei terreni.

Il reddito dei fabbricati si valuta secondo l'accertamento eseguito agli effetti della relativa imposta.

Il reddito dei terreni sarà valutato al decuplo della imposta erariale principale che colpisce il fondo.

Però se da contratti di affitto o da altri elementi risulta per fabbricati e per terreni un reddito maggiore di quello valutato nei modi suindicati si terrà conto del reddito maggiore.

Si comprendono nella denuncia per l'applicazione delle imposte anche i redditi che godono di esenzione temporanea o speciale.

Distintamente sono enunciate le spese e le passività, che già non concorrono altrimenti a determinare al netto i redditi precedenti.

La infedeltà o la omissione nella dichiarazione è colpita con le sanzioni stabilite dalla legge 23 giugno 1873, n. 1441, serie II sulle soprattasse.

Le soprattasse stabilite da detta legge si riscuotono insieme alla imposta.

Art. 34. — L'agente delle imposte, ricevuta la dichiarazione del contribuente, la rivede e la completa con tutti gli elementi che sono a sua conoscenza, tenendo conto cioè, delle entrate e delle passività, delle quali non sia giustificata la detrazione.

La scoperta di una maggiore entrata non compresa nella tassazione, o la inesistenza di una passività già dedotta, danno diritto all'agente di procedere alla tassazione suppletiva per l'anno in corso alla notificazione di essa, e per due precedenti.

Il valore locativo.

Art. 35. — Può l'agente procedere a rettificazione presuntiva, quante volte l'entrata tassabile, risultante dalla denuncia, sia inferiore di un quarto a quello che può presumersi, moltiplicando il valor locativo dell'abitazione del contribuente per i coefficienti indicati nella seguente tabella e tenendo conto della composizione della famiglia e del contribuente medesimo.

Nei comuni con la popolazione fino a 5000 abitanti, multiplo del valore locativo, 9 — da 5001 a 10,000, 8,5 — da 10,001 a 20,000, 8 — da 20,001 a 35,000, 7,5 — da 35,001 a 50,000, 7 — da 50,001 a 75,000, 6,5 — da 75,001 a 100,000, 6 — da 100,001 a 200,000, 5,5 — oltre 200,000, 5.

Il dato di presunzione e di confronto, tratto in base ai coefficienti multipli del valore locativo dell'abitazione sarà ridotto di un decimo se il contribuente abbia più di due figli seco lui conviventi ed a suo carico, purchè di età minore di 25 anni: oppure abbia a suo carico, e seco conviventi, i genitori, o altro ascendente, o altro parente non oltre il quarto grado, di due decimi, se convivono col contribuente e siano a suo carico più di due figli e i genitori o altri ascendenti o parenti come sopra indicati.

Art. 36. — Il valore locativo da prendersi a base di valutazione secondo l'articolo precedente, si estende non solo alla casa di abitazione durante l'anno, ma anche alle ville o altri luoghi di temporanea dimora dei quali il contribuente si riserva la disponibilità per tutto l'anno.

Il valore locativo è quello risultante dai contratti di locazione. In mancanza di essi è quello risultante, in cifra netta, dall'accertamento per la imposta sui fabbricati: mancando in questo accertamento una determinazione specifica del reddito, limitato alla abitazione del contribuente, si imputa alla stessa il valore locativo proporzionale, tenuto conto di quello complessivo per fabbricati, dei valori locativi in altri fabbricati, vicini e congeneri ed infine dei valori locativi correnti.

Art. 37. — Dietro richiesta dell'agente delle imposte autorizzate caso per caso dal Ministero delle finanze, quando ricorrono le circostanze previste dagli articoli 8 e 9; tutte le amministrazioni dello Stato compresa quella del debito pubblico, provincie, comuni, le società civili e commerciali hanno obbligo di fornirgli indicazione dei titoli intestati e a contribuenti designati dall'agente medesimo, siano titoli di rendita, azioni sociali, obbligazioni, libretti di deposito o di risparmio o somiglianti, come pure hanno l'obbligo di appurare o dichiarare dietro richiesta dell'agente delle imposte gli eventuali pagamenti fatti a persone designate non oltre l'anno anteriore alla richiesta su titoli, azioni, libretti al portatore.

Il rifiuto alla richiesta dell'agente o l'indicazione di dati non corrispondenti a verità è punito con una ammenda da lire 50 a lire 500. Per contro di tali notizie l'agente delle imposte non può dare comunicazione riservata, se non alle commissioni che giudicano sui reclami dei contribuenti: la propalazione di simili atti riservati da parte del personale delle agenzie o dei membri delle commissioni o del personale delle rispettive segreterie è punita con eguale ammenda.

La facoltà che hanno gli agenti delle imposte di ispezionare i registri sociali a termini dell'articolo 37 della legge 24 agosto 1877, n. 2021 (testo unico) è estesa all'esame dei registri delle società in nome collettivo e in accomandita semplice.

Art. 38. — Durante i mesi di marzo e di aprile di ciascun anno dovranno pubblicarsi all'albo del comune le liste dei contribuenti tassati per l'anno medesimo e qualunque contribuente può presentare denuncia all'agente delle imposte per la esclusione della liste e per deficiente misura di tassazione di altri contribuenti. Tali denunce col parere dell'agente sono rimessi alla commissione di primo grado, la quale emette sulla stessa conclusione motivata: di tale conclusione deve tenere conto l'agente per iniziare l'accertamento al nome dei contribuenti omissi, o per variare, se del caso, la tassazione.

Art. 39. — In ogni anno durante il mese di agosto il contribuente presenta la dichiarazione della propria entrata o la rettificazione di quella accertata per l'anno in corso, agli effetti dell'anno successivo. La omissione di rettifica durante il mese di agosto rende definitiva anche per l'anno successivo la tassazione per l'anno in corso, salvo la facoltà di variazione da parte dell'agente delle imposte.

Art. 40. — Per le notificazioni delle proposte o contro rettifiche dell'agente, nei ricorsi ed i termini si seguono le norme di procedura stabilite dalle leggi vigenti sulla imposta di ricchezza mobile.

Sulle vertenze tra l'agente ed il contribuente giudicano le commissioni stabilite per l'imposta sui fabbricati.

Non si possono deferire all'autorità giudiziaria questioni di fatto o concernenti l'esistenza o la valutazione delle entrate.

Art. 41. — Il Governo del Re è autorizzato a modificare i ruoli organici del personale dell'agenzia delle imposte dirette per provvedere al maggior bisogno di personale in conseguenza della presente legge. Questa facoltà è per altro limitata ad una maggiore spesa non superiore a lire trecentomila.

Art. 42. — Il Governo del Re provvederà con regolamento a tutto quanto occorre per l'applicazione della presente legge e a quanto non sia dalla legge medesima specificamente contemplata.

Il secondo progetto riguarda le disposizioni relative al trattamento del personale ed alle tariffe ferroviarie.

La partecipazione all'economia.

Art. 1. — Sull'economia conseguita nelle spese del personale, l'Amministrazione ferroviaria è autorizzata ad accordare annualmente gratificazioni agli agenti meritevoli di ogni categoria.

Il personale d'ogni servizio sarà dall'Amministrazione raggruppato in categorie aventi mansioni affini o complementari: e per ogni categoria sarà determinato il coefficiente di spesa che nel biennio 1907-08 si sarebbe raggiunto rispetto alle entrate che hanno influenza sulle spese d'esercizio, qualora fossero stati concessi i nuovi soprassoldi di cui all'art. 3.

La differenza fra le spese di personale calcolate in base detto coefficiente iniziale e quelle accertate dal conto consuntivo, costituirà l'economia sulla quale saranno prelevate le gratificazioni.

Di tale economia una parte, non inferiore al 30 per cento e non superiore al 90 per cento, sarà destinato alle gratificazioni delle singole categorie, secondo che le rispettive mansioni risentano aumento di lavoro in misura minore o maggiore dall'incremento delle entrate.

Le gratificazioni saranno distribuite agli agenti meritevoli appartenenti alla categoria che ha conseguito economie, in misura non superiore al 10 per cento dello stipendio e della paga annuale degli agenti gratificati, e ad un numero di agenti non inferiore al 50 per cento e non superiore al 75 per cento di quello componente la categoria.

Il coefficiente iniziale di spesa delle varie categorie di personale sarà dall'Amministrazione variato qualora intervengano importanti riforme, che abbiano a diminuire il lavoro che si richiedeva agli agenti nel biennio 1907-09.

Art. 2. — Nel bilancio ferroviario sarà compreso un assegno del 2 per mille delle entrate che hanno influenza sulle spese di esercizio per compensare con gra-

tificazioni singoli agenti gruppi di agenti, i quali in determinate località od in occasione di eccezionali trasporti ebbero a sopportare prestazioni più faticose o richiedenti impegno maggiore dell'ordinario, nonché gli atti individuali meritevoli di premio.

Nel bilancio sarà pure compreso un assegno dell'1 per mille delle entrate anzidette per compensare con gratificazioni il personale dei primi otto gradi e quelli rivestiti di mansioni dirigenti dei gradi inferiori esclusi dalla categoria di cui all'art. 1.

Tali gratificazioni saranno distribuite in relazione alla regolarità ed economia raggiunta nel servizio, tenendo conto anche delle economie conseguite dal personale delle categorie sulle quali si esplica l'azione dei dirigenti stessi.

Gli stipendi e le tariffe.

Art. 3. — I soprassoldi di località assegnati al personale ferroviario dalle *Disposizioni sulle competenze accessorie*, approvate con R. Decreto 22 luglio 1906, n. 417, sono aboliti, ad eccezione di quelli riguardanti le località di confine.

A tutti gli agenti aventi stipendio o paga annua uguale od inferiore a L. 3000 viene accordato un soprassoldo di L. 120 ed agli agenti a paga giornaliera fino a L. 8.50 un soprassoldo di L. 0.30.

Tali soprassoldi costituiscono a tutti gli effetti un aumento di stipendio o paga.

Coloro che attualmente godono soprassoldi di località, aboliti a norma del 1° comma del secondo articolo, li conserveranno *ad personam*. Questi assegni *ad personam* cesseranno col trasloco dell'agente ad altra località e non subiranno variazioni in dipendenza degli avanzamenti di stipendio o paga.

Gli agenti che dopo l'entrata in vigore della presente legge saranno trasferiti od assunti a Roma, compresa la stazione del Portonaccio, fruiranno della indennità assegnate colla legge 3 luglio 1902 n. 248 al personale delle altre amministrazioni dello Stato, in aggiunta al suddetto soprassoldo di L. 120 o di L. 0.30 al giorno.

Il soprassoldo assegnato dalla succitata legge 3 luglio 1902 di 350, 250, 200 lire, sarà corrisposto agli che vi abbiano diritto nei gradi fino all'11°, oltreché agli aiutanti applicati, aiutanti disegnatori, scrivane (queste ultime col trattamento degli agenti scapoli); e quello di 250, 200, 150 lire a tutti gli altri.

Art. 4. — Gli agenti ascritti al contingente militare di prima categoria, richiamati sotto le armi, e quelli di seconda categoria chiamati per servizio temporaneo, conservano lo stipendio o la paga per i primi due mesi di assenza, oltre i quali sono considerati in congedo straordinario senza stipendio o paga.

Art. 5. — Gli aumenti di tassa stabiliti dall'art. 22 della legge 29 marzo 1900, n. 101, estesi dall'art. 18 della legge 9 luglio 1908, n. 418, ai trasporti su tutte le ferrovie esercitate dallo Stato, vengono elevati del doppio e provvisoriamente riuniti ai prodotti ferroviari fino a che, con apposita riforma delle Tariffe da effettuarsi contemporaneamente a quella prescritta dall'art. 38 della legge 7 luglio 1907, n. 420, non siano compresi nei relativi prezzi.

Per la linea Brescia-Iseo gli aumenti di tasse continueranno ad essere applicati colla disposizione di legge in vigore, ed il loro importo sarà versato all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato agli effetti dell'art. 3 della legge 9 luglio 1908, n. 418.

Art. 6. — Le tariffe differenziali, di cui alle annesso tabelle e condizioni (all. A. B. e C.) per i viaggi di corsa semplice e per il trasporto dei bagagli, in vigore, in via di esperimento, dal 1° novembre 1906, in conformità al Decreto ministeriale 1° settembre 1906 ed al Decreto Reale 28 febbraio 1909, n. 148, sono rese definitive con effetto dal 1° novembre 1909.

Il trattamento di riposo.

Art. 7. — A partire dal 1° gennaio 1909, per gli agenti delle ferrovie dello Stato i quali in conformità delle disposizioni contenute negli statuti dei cessati consorzi di mutuo soccorso e delle cessate casse-pensioni fecero passaggio dal consorzio alla cassa, la pensione alla quale abbiano diritto a termini della legge 9 luglio 1908, n. 418, è aumentata della eventuale differenza fra la pensione stessa e quella che loro spettarebbe supponendo non avvenuto il passaggio suddetto e supponendo che gli agenti avessero fino al 31 dicem-

bre 1908 continuato nella compartecipazione al Consorzio conservando la qualifica della quale erano rivestiti al momento del passaggio medesimo.

Per l'applicazione dell'art. 12 della citata legge 9 luglio 1908, n. 418, nei riguardi della suddetta compartecipazione fittizia al cessato Consorzio di mutuo soccorso, saranno considerato le paghe che gli agenti avrebbero percepito dalla data del passaggio alla cassa pensioni fino al 31 dicembre 1905 qualora i quadri di classificazione del personale delle ex-Reti Mediterranea, Adriatica e Sicula, approvati con R. Decreto 4 agosto 1902, n. 379, fossero andati in vigore al momento del passaggio, e dal 1° gennaio 1906 al 31 dicembre 1908, in base ai quadri di classificazione approvati col R. Decreto 22 luglio 1906, n. 417.

Agli agenti cui spetta l'aumento di pensione di cui sopra, saranno rimborsate le somme da essi eventualmente versate in proprio per riscatto di anni di compartecipazione alla cassa pensioni.

Art. 8. — Con Decreto Reale, udito il Consiglio di Stato, sarà provveduto a coordinare in testo unico con la presente legge le disposizioni non abrogate dalle leggi precedenti.

La presente legge andrà in vigore a partire dal 1° giorno del mese susseguente a quello in cui la legge sarà stata pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*.

L'INDUSTRIA SIDERURGICA ITALIANA NEL 1908

L'industria siderurgica ha continuato durante il 1908 il progresso già iniziato negli ultimi anni.

L'estrazione in Italia del minerale di ferro proseguì infatti nel 1908 la corsa ascendente iniziata nel 1903, quando l'industria siderurgica italiana, con l'ingrandimento e la trasformazione di quelli esistenti e con l'impianto di nuovi alti forni, si era posta in grado di utilizzare per la produzione della ghisa in paese, tutto, o quasi, il minerale di ferro che poteva essere estratto dalle nostre miniere, mentre prima la maggior parte di esso emigrava all'estero.

Ecco le cifre della produzione italiana del minerale di ferro durante l'ultimo decennio:

Anni	Totale	Anni	Totale
1899	236,549	1904	409,470
1900	247,278	1905	366,616
1901	232,999	1906	384,917
1902	240,705	1907	517,952
1903	371,791	1908	530,129

Notiamo che sulle 530,129 tonn. di minerale di ferro prodotte nel 1908 ben 461,094 furono estratte dalle miniere dell'isola d'Elba, e le poche rimanenti, quasi tutte dalle miniere bergamasche e bresciane.

Se alla quantità di minerale di ferro estratto nel 1908 si aggiunge quella del minerale importato dall'estero, che fu di tonn. 31,030, e si toglie quella del minerale esportato che fu di tonn. 35,633, si ha, nella cifra di tonn. 534,557, la quantità del minerale messa nel 1908 a disposizione dell'industria, oltre s'intende, le scorte rimaste dall'anno precedente.

Notiamo per incidenza, che, tanto l'importazione quanto l'esportazione del minerale di ferro, segnarono nell'ultimo triennio un inatteso incremento, poichè la prima passò da 6,452 tonn. nel 1906 a 31,030 nel 1908 e la seconda da tonn. 1,833 nel 1906 a 35,633 nel 1908.

A questo proposito si deve notare che la importazione si compone di speciali qualità di minerali di ferro che vengono adoperate dai produttori di acciaio coi forni Martin Siemens, e che l'esportazione trae la sua origine, in gran parte, dal minerale di ferro che viene estratto dalla miniera Val d'Aspra, in territorio di Massa-Marittima, per conto di una Società tedesca.

La produzione italiana della ghisa in pani è rappresentata per l'ultimo decennio dalle seguenti cifre:

Anni	Quintali	Anni	Quintali
1899	199,180	1904	893,400
1900	239,900	1905	1,430,790
1901	153,190	1906	1,352,960
1902	309,400	1907	1,122,320
1903	752,700	1908	2,729,240

Come si vede, la produzione della ghisa ha progredito nel decennio di conserva, quasi sempre, con quella del minerale di ferro, e nei due ultimi anni si contiene in una misura relativamente ristretta, solo perchè rimase inattivo uno degli alti forni di Portoferraio.

E' degno di nota il fatto che, mentre la produzione della ghisa in Italia è andata aumentando così rapidamente, è pure aumentata fortemente la importazione della ghisa estera.

Infatti da una media di un milione e mezzo di quintali, alla quale si era tenuta nei primi sette anni del decennio sale a 1,699,599 nel 1906, a 2,310,416 nel 1907 e a 2,542,386 nel 1908.

Onde, se si sommano insieme la produzione e la importazione e si tiene conto della esportazione, benchè minima, risulta che il consumo della ghisa in pani in Italia, da meno di 2 milioni di quintali, quant'era la media nella prima metà del decennio, è salito via via negli anni successivi, con regolare crescendo, fino a raggiungere nel 1908 l'alta cifra di 3,669,864 quintali.

La ghisa in pani, o viene direttamente trasformata mediante una seconda fusione in ghisa lavorata in getti grezzi, oppure adoperata da sola o unitamente ai rottami per la produzione di ferro in masselli e dell'acciaio in pani.

Pa produzione della ghisa lavorata in getti grezzi aumentò anch'essa negli ultimi anni; da 232,580 quintali nel 1904 salì a 435,440 nel 1905, ridiscese a 367,040 nel 1907 per risalire a 461,760 nel 1908. Anche l'importazione ne è aumentata da 28,200 quintali nel 1904 a 149,350 nel 1908.

Senza proseguire nell'analisi minuta degli altri prodotti dell'industria siderurgica, diamo, nel seguente quadro, la sintesi delle variazioni verificatesi, fra i due ultimi anni così nella produzione, come nella importazione dei prodotti dell'industria siderurgica italiana, allo scopo di mettere in evidenza a colpo d'occhio i progressi o i regressi di questa:

	1908		Differ. in confronto al 1907
<i>Minerale di ferro.</i>			
Produzione	T. 539,12	+	21,168
Importazione	» 31,090	+	9,044
Esportazione	» 35,653	+	9,653
<i>Ghisa in pani.</i>			
Produzione	q.li 1,129,240	+	6,929
Importazione	» 2,542,386	+	31,970
<i>Ghisa lavorata in getti grezzi.</i>			
Produzione	q.li 451,760	+	84,720
Importazione	» 144,550	+	11,080
<i>Rottami di ferro e acciaio.</i>			
Produzione	q.li 3,261,291	-	364,479
<i>Ferro modellato.</i>			
Produzione	q.li 131,820	-	44,180
<i>Acciaio in pani.</i>			
Produzione	q.li 5,058,900	+	75,900
<i>Ferro in masselli e acciaio in pani.</i>			
Importazione	q.li 431,630	+	110,440
<i>Ferri e acciai lavorati.</i>			
Produzione	q.li 5,207,490	+	770,790
Importazione	» 1,833,256	+	193,210
<i>Rotole per ferrovie.</i>			
Produzione	q.li 681,600	-	68,405
Importazione	» 312,620	=	56
<i>Bande stagnate.</i>			
Produzione	q.li 285,770	+	41,540
Importazione	» 30,654	-	3,167

Dall'insieme di questi elementi si ha la prova che l'industria siderurgica italiana, ha, nel 1908, continuata indisturbata il suo cammino, senza risentire le conseguenze della depressione generale che tra lo scorcio del 1907 e i primi del 1908 si manifestò in tutti i principali paesi al di là e al di qua dell'Atlantico; ciò indipendentemente, si intende, dal malessere che essa pure può avere risentito per la caduta dei prezzi.

Per le Scuole italiane all'estero

Il disegno di legge sul riordinamento delle Scuole italiane all'estero che tanta relazione hanno col movimento emigratorio, del quale così spesso ci occupiamo in queste colonne, disegno di legge recentemente presentato alla Camera dei Deputati dal ministro degli

esteri on. Tittoni è preceduto ad una breve relazione nella quale si osserva che col progetto non si vuol creare un nuovo sistema scolastico per le nostre scuole all'estero, ma si vuol dare un migliore ordinamento e maggiore efficacia a quello già esistente. E questo è formato da una varietà assai grande di scuole, sparse in paesi diversissimi: vi sono infatti scuole fondate dallo Stato e mantenute a sue spese, scuole private laiche e religiose che ricevono sussidi dallo Stato. Esse debbono adattarsi ai bisogni, lottare con le difficoltà che ad esse presentano le legislazioni degli altri paesi.

Fare in tale stato di cose una legge generale non è agevole e qualche volta non è possibile. Bisogna perciò contentarsi di fissare alcune norme generali da doversi seguire, lasciando al governo una sufficiente libertà di azione, per adattare i programmi e le scuole ai bisogni locali.

Fra le quistioni di cui la legge deve specialmente occuparsi — aggiunge la Relazione — è la questione finanziaria. I sussidi e gli incoraggiamenti che si danno alle scuole sorte per iniziativa privata possono facilmente aumentare o diminuire a seconda delle condizioni del bilancio, ma le scuole fondate dallo Stato debbono avere i mezzi necessari per poter decorosamente prosperare. E' urgente porre tutto il corpo insegnante all'estero in condizioni normali definitive, evitare le nomine anche temporanee di maestri senza titolo legale, tenuti in condizioni provvisorie con stipendi insufficienti.

Nel disegno di legge sono delineati e modificati i problemi che sogliono chiamare di politica scolastica, che riguardano l'assetto didattico amministrativo delle scuole e lo stato giuridico ed economico degli insegnanti e sono colmate le lacune della vigente legislazione. E soprattutto si provvede a rinnovare a vantaggio delle scuole forza e volontà, con opportune ispezioni didattico disciplinari, colla rifusione del ruolo delle scuole medie all'estero con quello del Regno e col sistemare i maestri che per la vecchiaia o per malattia sono diventati impotenti ad un proficuo insegnamento.

Fra le disposizioni contenute nel progetto sono importanti quelle che stabiliscono che le regie scuole italiane all'estero sono laiche, che in esse si provvede all'educazione fisica degli alunni. Se trattasi di scuole professionali, istituti tecnici o commerciali mantenute dal ministero è stabilita la equiparazione dei diplomi a quelle delle similari scuole del Regno agli effetti dell'ammissione nelle scuole di grado superiore e dell'abilitazione all'esercizio professionale.

Le scuole elementari istituite dallo Stato all'estero sono di regola ordinate come le scuole elementari nel Regno.

Presso ciascuna scuola elementare sono istituiti di regola un educatorio ed una scuola per gli adulti.

Alle scuole istituite dallo Stato all'estero e alle scuole non governative sussidiate soprintendono presso il ministero degli affari esteri, un direttore centrale ed una commissione centrale; e nelle colonie i regi agenti assistiti da una deputazione scolastica. Al direttore centrale verrà assegnato uno stipendio di L. 9000 annue.

Al disegno di legge è annessa una tabella che stabilisce i seguenti stipendi: i maestri di ruolo ed incaricati L. 1650, maestre id. id. L. 1480 più le indennità che variano da un minimo di L. 1500 ad un massimo di L. 2500 e gli assegni per gli incarichi delle direzioni.

CRONACA DELLE CAMERE DI COMMERCIO

Camera di commercio di Cuneo. — Nella seduta del 26 ottobre 1909 il Presidente dà lettura della relazione presentata dal Segretario tecnico, e dello schema di regolamento per la formazione del ruolo dei curatori nei fallimenti; su di esso si impegna una viva discussione alla quale partecipano segnatamente il cav. Coppa, il cav. Salomone, il cav. Bonardi ed altri oltre il Presidente; infine il Consiglio alla unanimità approva il seguente ordine del giorno:

« Il Consiglio della Camera di commercio di Cuneo dopo sentita la relazione predisposta dal Segretario sig. dott. Garavelli in merito alla formazione del ruolo dei curatori nei fallimenti

fa proprie le considerazioni in essa contenute approva il regolamento per la formazione del

ruolo medesimo che si allega alla presente relazione e ne fa parte integrale

delibera di procedere, in conformità al disposto dell'art. 715 del Codice di Commercio alla formazione del ruolo dei curatori nei fallimenti per i Tribunali di Cuneo, Alba, Mondovì, Saluzzo e per il triennio 1910-1912,

manda a comunicare la presente deliberazione e il relativo regolamento ai Presidenti dei Tribunali dei circondari di Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo perchè, uniformandosi al tassativo disposto dell'art. 716 del Codice di Commercio, vogliano nel ruolo dalla Camera compilato scegliere sempre il curatore, specificando nelle sentenze dichiarative del fallimento le ragioni per cui venisse eventualmente scelta una persona diversa ».

La Camera di commercio di Cuneo riassume poi il suo pensiero nel seguente ordine del giorno che raccomanda vivamente all'Unione delle Camere e alle Consorelle del Regno:

« La Camera di commercio di Cuneo, visti gli effetti della riforma postale avvenuta colla legge 9 luglio 1905 n. 374

constatata la progressiva diminuzione dello impiego delle cartoline postali da 10 centesimi

rilevata l'opportunità e la convenienza di rendere possibili le comunicazioni concise di carattere epistolare o commerciale senza imporre ad esse un'affrancatura inadeguata,

chiede che sull'esempio dato dal Governo francese venga anche nel nostro paese concessa l'affrancatura da cinque centesimi anche alle cartoline postali portanti scritte di cinque parole, oltre la firma e la data, aventi carattere di corrispondenza,

invita S. E. il Ministro delle Poste e Telegrafi a prendere nella migliore considerazione il voto camerale,

e manda a comunicare il presente ordine del giorno al Governo, ai Deputati e Senatori della Provincia, all'Unione delle Camere e alle consorelle del Regno ».

Il Consiglio unanime approva con plauso per la utile iniziativa.

Mercato monetario e Rivista delle Borse

28 novembre 1909.

La ottava decorsa ha segnato, non v'ha dubbio, un miglioramento importante della situazione monetaria internazionale: esso non potrebbe ritenersi indizio sicuro di una *détente* per il periodo dell'anno che ancora rimane a trascorrere, ma costituisce un progresso considerevole. Invero — sia pure per cause transitorie, quali il pagamento sui Buoni del Tesoro ultimamente emessi, e la consueta riduzione di crediti cui procedono le banche locali a fine mese — il mercato londinese ha dovuto ricorrere largamente alla Banca d'Inghilterra la quale, d'altro lato, ha, mercè nuovi arrivi di oro dall'estero e di numerario dalle provincie migliorato notevolmente la propria situazione.

Il fondo metallico dell'Istituto superava, giovedì scorso, il livello della settimana precedente per Ls. 11½ milioni, la riserva per oltre 11½ milioni, la proporzione di questa agli impegni per 1,50 a 55,00 per cento. Con ciò si ha un aumento, sul 1908, di circa un milione nel metallo di più che altrettanto nella riserva, di 6,99 nella proporzione percentuale.

Siffatto miglioramento sembra aver ulteriormente incoronato alla speranza il mercato londinese, che considera come scongiurato ogni pericolo e giunge sino a ritenere possibile un ribasso dello sconto ufficiale. Sta in fatto che il saggio libero ha nuovamente declinato, scendendo a 378 per cento e i cambi con l'estero hanno perso alquanto della propria fermezza, il che, rimanendo immutata la situazione dei paesi che sogliono importare oro da Londra, non è di buon augurio per il trionfo su questa piazza della facilità monetaria. Nonostante la tendenza sin qui mostrata dai mercati francese e austriaco a sovenire, per conto di Londra, i bisogni di metallo dell'Egitto, e da quello di New York a soddisfare le richieste del Sud-America, è assai probabile che la Banca d'Inghilterra ritenga necessario di opporsi all'indirizzo del mercato libero e di provvedere a che sia ridotto il margine tra il saggio ufficiale e quello libero; senza di che verrebbe a cessare interamente l'afflusso di oro già stabilitosi fra il continente e l'Inghilterra, potrebbero tornare a

verificarsi acquisti di oro sul mercato libero per conto dell'estro.

In realtà, quindi, le condizioni del mercato londinese, pur risultando più soddisfacenti, non sono sostanzialmente mutate. Più favorevole appare la situazione monetaria in Germania, la *Reichsbank* avendo essa pure migliorato sensibilmente il suo bilancio, mentre lo sconto libero a Berlino, pur essendo divenuto meno teso, si mantiene a un livello tale (4 1/4 per cento) da attirare largamente i capitali stranieri. Per ciò che concerne la Banca dell'Impero troviamo che nella terza settimana del mese, essa ha accresciuto il metallo di 36 3/5 milioni a 1023 4/5 milioni e ricondotto la propria circolazione di 73 milioni al disotto del limite legale.

A New York il prezzo del denaro ha variato fra 4 1/2 e 4 3/4 per cento: il riafflusso di capitale dall'interno permette, infatti, alle esportazioni di oro e alla riduzione dei prestiti cui procedono le Banche Associate di non ripercotersi sulle disponibilità della piazza. Tale riduzione ha permesso alle Banche stesse di portare da doll. 6 3/4 milioni a 93 1/4 milioni l'eccedenza della propria riserva sul limite di legge, la cui perdita sul 1908 si è ridotta a doll. 20 milioni.

All'ottimismo di cui la situazione monetaria è stata, in complesso, fonte nei circoli di affari, han fatto riscontro elementi sfavorevoli d'indole finanziaria. La Borsa di New York ha presentato notevole irregolarità e depressione per la sentenza che ha colpito d'irregolarità la *Standard Oil Co*; al tempo stesso le *Rio Tinto* hanno perduto terreno pel ribasso dei prezzi del rame a Londra e a New York; infine le azioni sud-africane hanno iniziato la settimana in sfavorevoli condizioni e solo negli ultimi giorni han ripreso la loro fermezza.

Malgrado la ripercussione inevitabile che tutto ciò ha esercitato sui mercati europei, l'andamento soddisfacente del mercato monetario ha permesso a questi ultimi di conservare la loro calma per modo che il bilancio della settimana è, nell'insieme, confortante, tanto più che la liquidazione si presenta in condizioni assai tranquillanti.

Anche le nostre Borse, che iniziata la settimana sotto l'impressione dell'*omnibus* finanziario sottoposto alla Camera, avevano accentuato notevolmente il loro pessimismo, han finito col dar prova di disposizioni migliori in forza delle attuali situazione monetaria. I valori saccariferi pur essendosi risolti sui minimi dell'ottava, rimangono generalmente depressi; ma tutti gli altri si giovano dei riacquisti dello scoperto che aveva scontato troppo attivamente un aumento di tensione del prezzo del denaro per la liquidazione odierna.

TITOLI DI STATO	Sabato 20 novemb. 1909	Lunedì 22 novemb. 1909	Martedì 23 novemb. 1909	Mercoledì 24 novemb. 1909	Giovedì 25 novemb. 1909	Venerdì 26 novemb. 1909
Rendita ital. 8 3/4 0/10	104.61	104.63	104.69	104.70	104.78	104.71
» » 3 1/2 2 0/10	104.30	104.70	104.20	104.12	104.15	104.55
» » 5 0/10	71.30	71.30	71.30	71.30	71.8	71.80
Rendita ital. 8 8/4 0/10	106.95	103.95	104.—	104.—	104.—	104.05
» a Parigi	—	103.—	103.—	103.—	103.—	103.—
» a Londra	—	—	—	—	—	103.60
» a Berlino	—	—	—	—	—	103.60
Rendita francese . . .	—	—	—	—	—	—
» ammortizzabile	—	—	—	—	—	—
» » 3 0/10	99.02	99.05	99.45	99.45	99.20	99.02
Consolidato inglese 2 3/4	—	82.60	82.75	82.75	82.75	82.60
» prussiano 3 0/10	93.75	93.80	93.—	93.—	93.10	94.20
Rendita austriaca in oro	116.80	116.75	116.45	116.55	116.65	116.90
» » in arg	95.25	95.10	94.65	94.66	94.75	95.—
» » in carta	95.75	95.85	94.70	94.75	94.80	95.15
Rend. spagn. esteriore	—	—	—	—	—	—
» a Parigi	95.97	96.05	95.90	96.—	95.85	96.30
» a Londra	—	94.25	94.25	94.25	94.25	94.75
Rendita turca a Parigi	93.65	93.70	93.65	93.60	93.50	93.80
» » a Londra	—	92.75	92.75	92.75	92.75	92.50
Rend. russa nuova a Par	102.82	102.90	102.85	102.92	102.92	103.30
» portoghese 3 0/10	—	—	—	—	—	—
» a Parigi	64.27	68.95	68.70	64.75	64.85	64.10

VALORI BANCARI	21 novemb. 1909	28 novemb. 1909
Banca d'Italia	1381 —	1384. —
Banca Commerciale	841. —	850. —
Credito Italiano	575. —	577. —
Banco di Roma	105. —	106. —
Istituto di Credito fondiario	574. —	574. —
Banca Generale	14 50	16. —
Credito Immobiliare	257. —	260. —
Bancaria Italiana	114. —	114 50

CARTELLE FONDIARIE	21 novemb. 1909	28 novemb. 1909
Istituto Italiano	4 1/2 % 519. —	—
» »	4 % 511. —	511. —
» »	3 1/2 % 492. —	492. —
Banca Nazionale	1 % 506. —	506. —
Cassa di Risparmio di Milano	5 % 518. —	517. —
» »	4 % 511. —	518 50
» »	3 1/2 % 501. —	494. —
Monte Paschi di Siena	4 1/2 % —	506. —
» »	5 % 512. —	512. —
Op. Pie di S. Paolo Torino	5 % —	—
» »	4 1/2 % —	—
Banco di Napoli	3 1/2 % 501.50	502. —

VALORI FERROVIARI	21 novemb. 1909	28 novemb. 1909
Meridionali	691.50	692. —
Mediterranee	411. —	418. —
Sicule	675. —	675. —
Secondarie Sarde	293. —	295. —
» Meridionali	361. —	362. —
» Mediterranee	502. —	502. —
» Sicule (oro)	510. —	510. —
» Sarde (C)	370. —	370. —
» Ferrovie nuove	363. —	363.95
» Vittorio Emanuele	394. —	392. —
» Tirrene	517. —	518. —
» Lombarde	301. —	296. —
» Marmif. Carrara	260. —	260. —

OBBLIGAZIONI AZIONI	21 novemb. 1909	28 novemb. 1909
» Meridionali	3 % 361. —	362. —
» Mediterranee	4 % 502. —	502. —
» Sicule (oro)	4 % 510. —	510. —
» Sarde (C)	3 % 370. —	370. —
» Ferrovie nuove	3 % 363. —	363.95
» Vittorio Emanuele	3 % 394. —	392. —
» Tirrene	5 % 517. —	518. —
» Lombarde	3 % 301. —	296. —
» Marmif. Carrara	3 % 260. —	260. —

PRESTITI MUNICIPALI	21 novemb. 1909	28 novemb. 1909
» Meridionali	3 % 361. —	362. —
» Mediterranee	4 % 502. —	502. —
» Sicule (oro)	4 % 510. —	510. —
» Sarde (C)	3 % 370. —	370. —
» Ferrovie nuove	3 % 363. —	363.95
» Vittorio Emanuele	3 % 394. —	392. —
» Tirrene	5 % 517. —	518. —
» Lombarde	3 % 301. —	296. —
» Marmif. Carrara	3 % 260. —	260. —

VALORI INDUSTRIALI	21 novemb. 1909	28 novemb. 1909
» Meridionali	3 % 361. —	362. —
» Mediterranee	4 % 502. —	502. —
» Sicule (oro)	4 % 510. —	510. —
» Sarde (C)	3 % 370. —	370. —
» Ferrovie nuove	3 % 363. —	363.95
» Vittorio Emanuele	3 % 394. —	392. —
» Tirrene	5 % 517. —	518. —
» Lombarde	3 % 301. —	296. —
» Marmif. Carrara	3 % 260. —	260. —

» Meridionali	3 % 361. —	362. —
» Mediterranee	4 % 502. —	502. —
» Sicule (oro)	4 % 510. —	510. —
» Sarde (C)	3 % 370. —	370. —
» Ferrovie nuove	3 % 363. —	363.95
» Vittorio Emanuele	3 % 394. —	392. —
» Tirrene	5 % 517. —	518. —
» Lombarde	3 % 301. —	296. —
» Marmif. Carrara	3 % 260. —	260. —

Banca di Francia	—	—
Banca Ottomana	732.—	733.—
Canale di Suez	4965.—	4955.—
Crédit Foncier	822.—	817.—

PROSPETTO DEI CAMBI

	su Francia	su Londra	su Berlino	su Austria
22 Lunedì	100.62	25.95	123.95	105.15
23 Martedì	100.62	25.37	123.90	105.15
24 Mercoledì	100.60	25.34	123.90	105.15
25 Giovedì	100.60	25.35	123.87	105.15
26 Venerdì	100.60	25.35	123.87	105.15
27 Sabato	100.60	25.35	123.87	105.15

Situazione degli Istituti di emissione italiani

Banca	31 ottobre	Differenza	31 ottobre	
			Incasso	Portafoglio
Banca d'Italia	Incasso (Oro L.)	947 059 000 00	+	607 000
	Argento	102 611 000 00	—	2 248 000
	Portafoglio	217 417 000 00	+	24 462 000
Banca di Sicilia	Incasso (Oro L.)	65 355 000	+	4 049 000
	Portafoglio interno	62 098 000	—	1 552 000
	Anticipazioni	14 258 000	—	262 000
Banca di Napoli	Incasso (Oro L.)	193 121 000 00	+	6 000
	Argento	78 570 000 00	—	937 000
	Portafoglio	165 520 000 00	—	655 000
Banca di Napoli	Circolazione	26 251 000 00	—	4 438 000
	Conti c. e debiti a vista	52 118 000 00	+	2 078 000
	Anticipazioni	165 520 000 00	—	655 000

Situazione degli Istituti di emissione esteri

Banca	25 novembre	differenza	25 novembre	
			Incasso	Portafoglio
Banca di Francia	Incasso (Oro Fr.)	3 563 897 000	—	10 737 000
	Argento	898 358 000	—	1 588 000
	Portafoglio	791 714 000	+	275 271 000
Banca d'Inghilterra	Inc. metallico Sterl.	36 546 000	—	1 231 000
	Portafoglio	24 184 000	+	1 278 000
	Riserva	26 502 000	—	1 139 000
Banca Austro-Ungherese	Incasso (oro)	1 427 757 000	—	5 409 000
	argento	286 279 000	—	—
	Portafoglio	554 030 000	+	54 164 000
Banca Imperiale Germanica	Incasso (oro Peset.)	402 234 000	+	140 000
	argento	769 922 000	—	23 270 000
	Portafoglio	766 307 000	+	30 728 000
Banca dei Paesi Bassi	Incasso (oro Fior.)	120 962 000	+	7 000
	argento	33 831 000	—	765 000
	Portafoglio	61 619 000	+	3 272 000

Banche Associate New York	20 novembre	differenza	20 novembre	
			Incasso	Portafoglio
Banca Nazionale del Belgio	Incasso Doll.	238 090 000	+	8 840 000
	Portaf. e anticip.	1 204 630 000	—	1 610 000
	Valori legali	69 440 000	+	130 000
Banca Nazionale del Belgio	Circolazione	53 020 000	+	200 000
	Conti corr. e de	1 187 690 000	—	27 100 000
	Anticipazioni	55 725 000	+	208 000
Banca Nazionale del Belgio	Incasso Fr.	159 354 000	—	1 472 000
	Portafoglio	593 700 000	+	9 642 000
	Circolazione	762 122 000	+	13 658 000
Banca Nazionale del Belgio	Conti Correnti	56 774 000	—	3 481 000

Società Commerciali ed Industriali Rendiconti.

Antracite. Genova. — (Capitale L. 100,000, interamente versato).

Nella sede di Genova si tenne l'assemblea ordinaria degli azionisti, presieduta dal signor Alberto De Thierry ed essendo rappresentate 130 azioni per Lire 65.000.

La relazione letta all'assemblea osserva che il bilancio e il risultato poco lieto del lavoro è dovuto alla persistenza di quelle cause che furono lamentate nella relazione dell'esercizio precedente.

Il Consiglio fece oggetto di particolari cure il ricupero nel fallimento Rosa, ma le lungaggini della procedura fallimentare e le contestazioni giudiziali sorte hanno impedito fin'ora qualsiasi realizzo.

Disgraziatamente però, osserva la relazione questo ricupero non potrà coprire totalmente il credito sociale per cui ritiene conveniente provvedere nel bilancio all'ammortamento della perdita Rosa nella forma che vi figura.

Il bilancio reca: Attivo: Merce L. 100,807.35; liquidaz. Rosa 30,000; debitori diversi 22,973.66; depositi amministratori 6000, effetti in portafoglio 500; cassa 1125.44; mobili 10005; perdita a pareggio 18,632.03. Totale L. 176,043.43.

Passivo: Capitale L. 100,000; fondo di riserva 554.35; creditori diversi 69,439.13; cauzione amministratori 6000.

L'assemblea, udita la relazione dei sindaci approvò la relazione del Consiglio ed il bilancio presentato.

A sindaci furono confermati i signori: prof. Cotta Ramosino, Francesco Terrizzani, Hans Muller, effettivi; Catal Michele e Niebhur Alberto, supplenti.

NOTIZIE COMMERCIALI

Cereali. — A Milano, mercato calmo.

Frumento nostrano fino da L. 29.50 a 29.75, buono mercantile da 29.25 e 29.50, inferiore da 28 a 28.50, Estero di forza da 30.25 a 30.50, Avena naz. scorz. da 21.25 a 22, comune da 20.75 a 21.25, estera da 19.75 a 20.25, Orzo naz. da 22 a 23. Melgone alto Milano da 17.75 a 18.75 id. basso da 18.75 a 20. Veneto e Mantovano da 20.75 a 22.25. Estero giallo da 18.50 a 19, rosso da 19.25 a 19.75, Segale nazionale da 22.25 a 23, estera da 22.50 a 23. Miglio nazionale da 22 a 23, Estero da 19 a 21.50 al q.le.

A Vercelli, Frumenti invariati.

Prezzi ai tenimenti (mediazione comp.).

Frumento da L. 29.25 a 30, segale da 21.75 a 22.50, avena nostrana e nera dr 20 a 21 al q.le.

Meliga da L. 19.25 a 20.25 al sacco di 140 litri.

A Rovigo, Mercato senza compratori.

Frumenti ribassati da L. 28.50 a 29, frumentoni sostenuti da 18 a 19,75 al q.le.

A Bari, Grani duri fini nuovi L. 30.50, correnti 38.50, teneri da 29.50 a 30.50, granone 19, orzo 18.50, avena da 19 a 19.50, fagioli 32, fave da foraggio da 18 a 18.50.

A Cagliari, Frumento nuovo L. 27.75, fave 18.50, orzo 17.50, ceci 23, al q.le.

Prof. ARTURO J. DE JOHANNIS, Direttore-resposabile

Firenze, Tip. Galileiana Via San Zanobi 54.